

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 novembre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (18CE1944).....	Pag. 1
<i>Publicato nel n. L 230 del 13 settembre 2018</i>	
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1230 del Consiglio, del 12 settembre 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (18CE1945).....	Pag. 54
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1231 del Consiglio, del 13 settembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1946).....	Pag. 64
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda (18CE1947).....	Pag. 66
Regolamento (UE) 2018/1233 della Commissione, del 12 settembre 2018, recante divieto di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea (18CE1948).....	Pag. 69
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1234 della Commissione, del 12 settembre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP) (18CE1949).....	Pag. 71
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1235 della Commissione, del 12 settembre 2018, che registra una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP) (18CE1950).....	Pag. 72
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1236 della Commissione, del 13 settembre 2018, che chiude l'inchiesta concernente la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia (18CE1951).....	Pag. 73



Decisione (PESC) 2018/1237 del Consiglio, del 12 settembre 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (18CE1952)..... Pag. 80

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1238 del Consiglio, del 13 settembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1953)..... Pag. 90


Publicati nel n. L 231 del 14 settembre 2018

Regolamento delegato (UE) 2018/1239 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (18CE1954)..... Pag. 92

Publicato nel n. L 234 del 18 settembre 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1229 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2018

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate poiché riguardano misure volte a prevenire e gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento attraverso il monitoraggio dei mancati regolamenti, la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti e l'indicazione dei dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni e per consentire alle persone soggette agli obblighi di fruire di una visione completa e di un accesso unico alle disposizioni stesse, è opportuno riunirle in un unico regolamento.
- (2) Dato il carattere globale dei mercati finanziari, è opportuno tenere debitamente conto dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, emessi nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento - CPSS) e dall'International Organisation of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli - IOSCO) («principi CPSS-IOSCO»), che servono da riferimento mondiale per i requisiti normativi per i depositari centrali di titoli («CSD»). È opportuno prendere in considerazione anche le raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli, emesse dal CPSS e dalla IOSCO, riguardanti la conferma delle operazioni, i cicli di regolamento e la concessione di titoli in prestito.
- (3) Al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 909/2014 e per specificare i termini tecnici necessari per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno definire una serie di termini.
- (4) Le imprese di investimento dovrebbero accertarsi di disporre per tempo di tutte le informazioni di regolamento necessarie per un regolamento delle operazioni efficace ed efficiente. In particolare, le imprese di investimento che non dispongono di tutte le informazioni di regolamento necessarie dovrebbero contattare i clienti per ottenere le informazioni pertinenti per un regolamento efficiente, compresi i dati standardizzati necessari per il processo di regolamento.
- (5) Dovrebbe essere incoraggiato il trattamento interamente automatizzato [*straight-through processing* («STP»)] poiché il suo utilizzo in tutto il mercato è essenziale sia per mantenere tassi di regolamento elevati con l'aumentare dei volumi sia per assicurare il regolamento tempestivo delle negoziazioni transfrontaliere. Inoltre, i partecipanti al

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1.



mercato sia diretti che indiretti dovrebbero disporre dell'automazione interna necessaria per avvalersi pienamente delle soluzioni STP disponibili. A tale riguardo, le imprese di investimento dovrebbero offrire ai loro clienti professionali la possibilità di inviare per via elettronica le conferme e i dettagli dell'attribuzione, in particolare utilizzando procedure e norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento. Inoltre, i CSD dovrebbero facilitare l'STP e, nel trattamento delle istruzioni di regolamento, dovrebbero utilizzare processi concepiti in modo da funzionare per impostazione predefinita in modo automatico.

- (6) I CSD dovrebbero offrire possibilità di abbinamento durante l'intera giornata per promuovere l'effettuazione del regolamento il prima possibile (*early settlement*) alla data prevista.
- (7) I CSD dovrebbero esigere che i partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli utilizzino un elenco di campi di abbinamento obbligatori per l'abbinamento delle istruzioni di regolamento al fine di facilitare il regolamento e assicurare la coerenza tra i sistemi di regolamento titoli.
- (8) I CSD dovrebbero disporre di funzionalità di sistema, politiche e procedure solide ed efficienti che consentano loro di facilitare e incentivare l'effettuazione del regolamento alla data prevista.
- (9) I CSD dovrebbero fornire ai partecipanti l'accesso in tempo reale alle informazioni sullo stato delle loro istruzioni di regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi gestiti al fine di incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo da parte dei partecipanti.
- (10) I CSD dovrebbero offrire il regolamento lordo in tempo reale ai partecipanti ai loro sistemi di regolamento titoli o, quanto meno, più possibilità di regolamento giornaliero durante ciascun giorno lavorativo al fine di finalizzare il regolamento entro la giornata.
- (11) L'obbligo imposto ai CSD di disporre di funzionalità di sistema dovrebbe dipendere dall'efficienza del regolamento degli stessi CSD. Talune funzionalità di sistema quindi non dovrebbero essere obbligatorie se nel sistema di regolamento titoli gestito dal CSD il valore e il tasso dei mancati regolamenti non superano determinate soglie predefinite.
- (12) Al fine di facilitare il monitoraggio dei mancati regolamenti, i CSD dovrebbero utilizzare una metodologia armonizzata per segnalarli alle autorità competenti e alle autorità pertinenti. Tale metodologia dovrebbe prevedere un elenco comune di elementi da segnalare e una determinata frequenza per la trasmissione delle segnalazioni. Le istruzioni di regolamento inserite nel sistema di regolamento titoli gestito dai CSD dovrebbero essere monitorate ogni giorno fino a quando non vengono eseguite o annullate.
- (13) I CSD dovrebbero mettere in atto modalità operative con i partecipanti che presentano i tassi più elevati di mancato regolamento e, ove possibile, con le pertinenti controparti centrali («CCP») e sedi di negoziazione, al fine di individuare i motivi principali dei mancati regolamenti.
- (14) I CSD dovrebbero trasmettere ogni mese segnalazioni sui mancati regolamenti alle autorità competenti e alle autorità pertinenti. Le autorità competenti dovrebbero inoltre essere autorizzate a richiedere informazioni supplementari sui mancati regolamenti o segnalazioni più frequenti, ove necessario, per poter svolgere i loro compiti. Le autorità competenti che effettuano la richiesta dovrebbero condividere senza indebiti ritardi tali informazioni supplementari o segnalazioni con le autorità pertinenti.
- (15) Al fine di promuovere la trasparenza e facilitare la comparabilità dei mancati regolamenti in tutta l'Unione, i CSD dovrebbero utilizzare un unico modello per la divulgazione al pubblico dei dati sui mancati regolamenti.
- (16) Per garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni in materia di disciplina del regolamento per i CSD, è opportuno stabilire disposizioni dettagliate circa l'individuazione di tutte le operazioni ancora non regolate dopo la data prevista per il regolamento, l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, ove applicabile, e l'applicazione dei meccanismi di penalizzazione istituiti dal CSD, compresi il momento in cui viene effettuato il calcolo e la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie.
- (17) Le norme riguardanti le procedure per la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti dovrebbero essere applicate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti e le operazioni dei CSD negli Stati membri ospitanti (G.U.L. 65 del 10.3.2017, pag. 1).



- (18) Affinché le penali pecuniarie per i mancati regolamenti siano applicate in modo uniforme, i CSD dovrebbero addebitare, riscuotere e ridistribuire le penali pecuniarie su base regolare e almeno una volta al mese. Inoltre, affinché il loro profilo di rischio non sia influenzato dal funzionamento del meccanismo di penalizzazione, anche se i partecipanti inadempienti non versano le penali dovute, i CSD dovrebbero essere responsabili unicamente dell'addebito della riscossione e della redistribuzione di tali penali pecuniarie. Poiché i partecipanti possono anche operare come agenti per i propri clienti, i CSD dovrebbero fornire ai partecipanti dettagli sufficienti per quanto riguarda il calcolo delle penali al fine di consentire loro di recuperare la penale pecuniaria dai clienti.
- (19) È importante che la penale pecuniaria applicata in caso di mancato regolamento non costituisca una fonte di entrate per i CSD. Essa dovrebbe pertanto essere versata su un conto separato del CSD, utilizzato esclusivamente per la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie. Le penali riscosse non dovrebbero essere utilizzate per finanziarie l'attuazione, la manutenzione o il funzionamento del meccanismo di penalizzazione.
- (20) In alcuni casi, un'operazione può essere parte di una catena di operazioni, nel qual caso l'istruzione di regolamento può dipendere da un'altra istruzione di regolamento e l'esecuzione di un'istruzione può consentire l'esecuzione di più istruzioni della catena. La mancata esecuzione dell'istruzione di regolamento può quindi avere effetti a catena e comportare la mancata esecuzione delle istruzioni successive.
- (21) Per limitare il numero di trasferimenti di contante, i CSD dovrebbero pertanto compensare l'importo dovuto ai partecipanti con l'importo che questi devono versare e dovrebbero fare in modo che l'intero importo delle penali pecuniarie sia adeguatamente redistribuito all'interno della catena di regolamento ai partecipanti interessati dal mancato regolamento. I CSD dovrebbero fornire ai partecipanti informazioni sufficienti sul calcolo degli importi da riscuotere per consentire loro, se del caso, di trasferire gli importi dovuti ai loro clienti.
- (22) Il meccanismo di penalizzazione dovrebbe applicarsi a tutte le mancate operazioni, ivi incluse le operazioni compensate. Tuttavia, se il partecipante inadempiente è una CCP, la penale non dovrebbe essere versata dalla CCP ma dal pertinente partecipante diretto responsabile del mancato regolamento. A tal fine, i CSD dovrebbero fornire alle CCP tutte le informazioni necessarie sul mancato regolamento e sul calcolo della penale per consentire loro di addebitare la penale al pertinente partecipante diretto e di redistribuire l'importo riscosso al partecipante diretto interessato dal conseguente mancato regolamento sugli stessi strumenti finanziari.
- (23) I CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune dovrebbero collaborare strettamente per garantire l'adeguata attuazione del meccanismo di penalizzazione.
- (24) Al fine di favorire la creazione di un mercato integrato per il regolamento titoli, è opportuno armonizzare la procedura di acquisto forzoso. Data l'importanza di incentivare azioni tempestive per gestire i mancati regolamenti, durante la procedura di acquisto forzoso è importante tenere informate tutte le pertinenti parti interessate.
- (25) L'istruzione di regolamento può avere esito negativo per tutti gli strumenti finanziari ivi contemplati, anche se alcuni di essi sono disponibili per la consegna sul conto del partecipante inadempiente. Lo scopo della procedura di acquisto forzoso è migliorare l'efficienza del regolamento. Al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi, tale procedura dovrebbe essere soggetta all'applicazione obbligatoria dell'esecuzione parziale della pertinente istruzione di regolamento.
- (26) Il regolamento parziale obbligatorio l'ultimo giorno lavorativo del periodo di proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 offre il giusto equilibrio tra il diritto dell'acquirente di ricevere gli strumenti finanziari acquistati e la necessità di ridurre al minimo il numero di strumenti finanziari soggetti ad acquisto forzoso. Ciascuno strumento finanziario acquistato tramite acquisto forzoso dovrebbe pertanto essere consegnato all'acquirente, anche se il numero di strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso non consente l'esecuzione completa della pertinente istruzione di regolamento.
- (27) Il regolamento parziale obbligatorio non dovrebbe applicarsi alle istruzioni di regolamento sospese dal partecipante, poiché gli strumenti finanziari pertinenti nel rispettivo conto potrebbero non appartenere al cliente per il quale è stata inserita l'istruzione di regolamento nel sistema di regolamento titoli.
- (28) Per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, tutte le parti della catena di regolamento dovrebbero avere accordi contrattuali con le rispettive controparti che prevedano obblighi di acquisto forzoso e siano esecutivi in tutte le giurisdizioni pertinenti.



- (29) Al fine di migliorare l'efficienza del regolamento, si dovrebbe sempre verificare in primo luogo se per le operazioni in oggetto e per le parti coinvolte sia possibile utilizzare la procedura di acquisto forzoso.
- (30) Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di acquisto forzoso devono ricevere informazioni sullo stato della procedura nelle fasi cruciali. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire mediante una notifica affinché i soggetti coinvolti siano informati dello stato delle azioni volte a regolare l'operazione e possano adottare le ulteriori misure eventualmente necessarie.
- (31) Per le operazioni non compensate da una CCP, al fine di istituire una procedura di acquisto forzoso efficiente ed evitare che altre parti nella catena di regolamento o altri partecipanti siano tenuti a rispondere delle obbligazioni contratte dai membri della sede di negoziazione o dalle parti negoziali, e al fine di non aumentare il profilo di rischio dei CSD o delle sedi di negoziazione, le parti che hanno inizialmente concluso l'operazione in questione dovrebbe essere responsabili dell'esecuzione dell'acquisto forzoso.
- (32) Per quanto riguarda il regolamento delle operazioni in titoli, i partecipanti agiscono per proprio conto o inseriscono le istruzioni di regolamento nel sistema di regolamento titoli gestito da un CSD su richiesta dei loro clienti. Tali clienti possono essere una CCP e i suoi partecipanti diretti, i membri della sede di negoziazione o, se l'operazione non è eseguita presso una sede di negoziazione, le parti negoziali. L'acquisto forzoso dovrebbe pertanto essere effettuato al livello in cui sono state create le obbligazioni contrattuali di acquisto e di vendita di titoli.
- (33) Dato che l'agente dell'acquisto forzoso dovrebbe operare su richiesta della parte che non sostiene i costi connessi all'intervento dell'agente, esso dovrebbe rispettare le disposizioni sull'esecuzione alle migliori condizioni e tutelare gli interessi del partecipante diretto, del membro della sede di negoziazione o della parte negoziale inadempiente.
- (34) Al fine di limitare il numero di acquisti forzosi e preservare la liquidità del mercato per gli strumenti finanziari pertinenti, il partecipante diretto inadempiente, il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente, a seconda del caso, dovrebbero essere autorizzati a consegnare gli strumenti finanziari alla CCP, ai membri della sede di negoziazione destinatari o alle parti negoziali destinatarie tramite i relativi partecipanti fino al momento in cui essi sono informati della nomina dell'agente dell'acquisto forzoso o dell'avvio dell'asta. A partire da quel momento, le parti in questione dovrebbero poter solo partecipare all'asta degli strumenti finanziari o consegnarli all'agente dell'acquisto forzoso, previa approvazione dello stesso, per evitare che il partecipante diretto destinatario, il membro della sede di negoziazione destinatario o la parte negoziale destinataria ricevano gli strumenti finanziari due volte. Le parti coinvolte nella procedura di acquisto forzoso potrebbero limitare il numero di acquisti forzosi anche coordinando tra loro le rispettive azioni, e informandone il CSD, se l'operazione fa parte di una catena di operazioni e può comportare diverse istruzioni di regolamento.
- (35) Di norma le operazioni non compensate da una CCP non sono coperte da garanzia e pertanto ciascun membro della sede di negoziazione o ciascuna parte negoziale si accolla il rischio di controparte. Spostando tale rischio su altri soggetti, come ad esempio i partecipanti, si obbligherebbe questi ultimi a coprire la loro esposizione al rischio di controparte con garanzie reali, il che potrebbe comportare un aumento sproporzionato dei costi del regolamento titoli. Il partecipante diretto inadempiente, il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente, a seconda dei casi, dovrebbe pertanto assumersi in primis la responsabilità di sostenere i costi dell'acquisto forzoso, della differenza di prezzo e del risarcimento in contanti. Se il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente non rispetta l'obbligo di versare tali importi, il rispettivo partecipante, in quanto partecipante inadempiente, dovrebbe essere tuttavia responsabile unicamente di sostenere i costi dell'acquisto forzoso e della differenza di prezzo ma non del risarcimento in contanti.
- (36) Gli obblighi di consegna degli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso o il pagamento del risarcimento in contanti o dell'eventuale differenza di prezzo degli strumenti finanziari soggetti ad acquisto forzoso dovrebbero, in ultima istanza, essere adempiuti con il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante da parte della CCP, dei membri della sede di negoziazione destinatari o delle parti negoziali destinatarie tramite i rispettivi partecipanti.
- (37) Se l'acquisto forzoso non va a buon fine e in assenza di una comunicazione esplicita sull'opportunità di prorogare il periodo di acquisto forzoso entro il termine prescritto, il risarcimento in contanti dovrebbe essere versato in modo da tutelare gli interessi delle parti ed evitare eventuali incertezze derivanti dall'acquisto forzoso non andato a buon fine.
- (38) Al fine di evitare complessità e tutelare la CCP, il membro della sede di negoziazione destinatario o la parte negoziale destinataria, gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso dovrebbero essere consegnati alla CCP, al membro della sede di negoziazione destinatario o alla parte negoziale destinataria attraverso il partecipante destinatario in questione anziché attraverso il partecipante inadempiente. Per le stesse ragioni, l'istruzione di regolamento iniziale che ha attivato la procedura di acquisto forzoso dovrebbe essere sospesa e infine annullata.



- (39) Al fine di calcolare e applicare in modo appropriato le penali per i mancati regolamenti al termine del periodo di proroga, le istruzioni di regolamento pertinenti dovrebbero essere annullate e sostituite con nuove istruzioni ogni giorno lavorativo in cui le CCP, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali ricevono gli strumenti finanziari, attraverso i rispettivi partecipanti, a seguito dell'esecuzione dell'acquisto forzoso. Le penali pecuniarie dovrebbero applicarsi ad ogni nuova istruzione di regolamento a decorrere dal giorno dell'inserimento della stessa nel sistema di regolamento titoli.
- (40) Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD e il rispetto dei tempi previsti per la procedura di acquisto forzoso e per il pagamento delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti, le istruzioni di regolamento non eseguite dovrebbero essere annullate al momento della consegna degli strumenti finanziari o, in caso di mancata consegna, al momento del pagamento del risarcimento in contanti, o al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo alla notifica dell'importo del risarcimento in contanti dovuto.
- (41) Se il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è inferiore al prezzo pagato al momento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso, la differenza di prezzo dovrebbe essere pagata dal partecipante diretto, dal membro della sede di negoziazione o dalla parte negoziale inadempiente, a seconda del caso, al fine di tutelare gli interessi delle parti destinatarie. Se il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è superiore al prezzo pagato al momento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso, l'obbligo del partecipante inadempiente di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 dovrebbe essere considerato soddisfatto dato che i partecipanti diretti, i membri delle sedi di negoziazione o le parti negoziali destinatari pagano effettivamente gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso.
- (42) Un efficace processo di regolamento richiede che il periodo di proroga, che è precedente all'avvio della procedura di acquisto forzoso, sia adeguato ai tipi di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari. Se il mercato delle azioni è sufficientemente liquido da consentire il facile reperimento dei titoli, il periodo di proroga prima dell'avvio della procedura di acquisto forzoso non dovrebbe essere esteso, così da incentivare le parti interessate a regolare tempestivamente le mancate operazioni. Le azioni il cui mercato non è liquido tuttavia dovrebbero beneficiare di un periodo di proroga più lungo. Anche gli strumenti di debito dovrebbero beneficiare di un periodo di proroga più lungo, tenuto conto della maggiore portata transfrontaliera e dell'importanza che rivestono per un funzionamento corretto e ordinato dei mercati finanziari.
- (43) Le misure per la gestione dei mancati regolamenti che riguardano l'acquisto forzoso e le penali possono richiedere modifiche significative dei sistemi informatici, verifiche di mercato e adeguamenti degli accordi giuridici tra le parti interessate, compresi i CSD e altri partecipanti al mercato. È pertanto opportuno concedere tempo sufficiente per l'applicazione di tali misure, al fine di consentire alle parti interessate di soddisfare i requisiti necessari.
- (44) Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha trasmesso alla Commissione europea conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (45) L'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Nell'elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l'ESMA ha inoltre collaborato strettamente con i membri del Sistema europeo di banche centrali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «partecipante diretto»: un'impresa come definita all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).



- b) «fondo indicizzato quotato (ETF)»: un fondo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) «esecuzione di ordini»: l'esecuzione di ordini per conto dei clienti come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE;
- d) «cliente al dettaglio»: un cliente al dettaglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;
- e) «istruzione di regolamento»: un ordine di trasferimento come definito all'articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- f) «parte negoziale»: una parte che agisce in qualità di obbligato principale in un'operazione su titoli di cui all'articolo 7, paragrafo 10, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014;
- g) «membro della sede di negoziazione»: un membro o un partecipante di una sede di negoziazione.

CAPO II

Misure per prevenire i mancati regolamenti

Articolo 2

Misure relative ai clienti professionali

1. Le imprese di investimento richiedono ai clienti professionali di inviare loro per iscritto l'attribuzione di titoli o di contante per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, indicando i conti su cui effettuare l'accredito o l'addebito. L'attribuzione scritta specifica quanto segue:


- a) il tipo di operazione, tra i seguenti:
 - i) acquisto o vendita di titoli;
 - ii) operazioni di gestione delle garanzie reali;
 - iii) operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
 - iv) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
 - v) altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari;
- b) il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) dello strumento finanziario o, qualora l'ISIN non fosse disponibile, un altro identificativo dello strumento finanziario;
- c) la consegna o il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante;
- d) il valore nominale degli strumenti di debito e la quantità per gli altri strumenti finanziari;
- e) la data della negoziazione;
- f) il prezzo di negoziazione dello strumento finanziario;
- g) la valuta in cui è espresso il prezzo dell'operazione;
- h) la data prevista di regolamento dell'operazione;
- i) l'importo totale del contante da consegnare o ricevere;
- j) l'identificativo del soggetto presso il quale sono detenuti i titoli;
- k) l'identificativo del soggetto presso il quale è detenuto il contante;
- l) i nomi e i numeri dei conti titoli o dei conti correnti su cui effettuare l'accredito o l'addebito.

L'attribuzione scritta include tutte le altre informazioni richieste dall'impresa di investimento al fine di agevolare il regolamento dell'operazione.

Le imprese di investimento che hanno ricevuto conferma dell'esecuzione dell'ordine di operazione impartito dal cliente professionale assicurano, mediante accordi contrattuali, che il cliente professionale confermi l'accettazione delle condizioni dell'operazione per iscritto entro i termini di cui al paragrafo 2. La conferma scritta può anche essere inclusa nell'attribuzione scritta.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽²⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).



Le imprese di investimento forniscono ai clienti professionali la possibilità di inviare l'attribuzione scritta e la conferma scritta per via elettronica, applicando le procedure e le norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2. I clienti professionali fanno in modo che l'attribuzione scritta e la conferma scritta di cui al paragrafo 1 sia ricevuta dall'impresa di investimento entro uno dei seguenti termini:

- a) entro la fine del giorno lavorativo in cui l'operazione ha avuto luogo, se l'impresa di investimento e il cliente professionale in questione si trovano in una zona con lo stesso fuso orario;
- b) entro le ore 12:00 CET del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione ha avuto luogo, quando si verifica una delle seguenti situazioni:
 - i) vi è una differenza di oltre due ore tra il fuso orario dell'impresa di investimento e il fuso orario del cliente professionale in questione;
 - ii) gli ordini sono stati eseguiti dopo le ore 16:00 CET del giorno lavorativo nella zona di fuso orario dell'impresa di investimento.

Le imprese di investimento confermano il ricevimento dell'attribuzione scritta e della conferma scritta entro due ore dal ricevimento. Se l'impresa di investimento riceve l'attribuzione scritta e la conferma scritta meno di un'ora prima della chiusura degli uffici, essa ne conferma il ricevimento entro un'ora dall'apertura degli uffici il giorno lavorativo successivo.

3. Se l'impresa di investimento riceve le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 1 in anticipo rispetto ai termini di cui al paragrafo 2, essa può concordare per iscritto con i clienti professionali che non è necessario trasmettere l'attribuzione scritta e la conferma scritta pertinenti.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai clienti professionali che detengono i titoli e il contante pertinenti per il regolamento presso la stessa impresa di investimento.

Articolo 3

Misure relative ai clienti al dettaglio

Le imprese di investimento richiedono ai clienti al dettaglio di inviare loro tutte le pertinenti informazioni di regolamento per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 entro le ore 12:00 CET del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione ha avuto luogo nella zona di fuso orario dell'impresa di investimento, a meno che il cliente in questione detenga gli strumenti finanziari e il contante presso la stessa impresa di investimento.

Articolo 4

Agevolazione e trattamento dei regolamenti

1. I CSD trattano tutte le istruzioni di regolamento in modo automatizzato.
2. I CSD che sono intervenuti manualmente nel processo di regolamento automatico secondo le modalità di cui al paragrafo 3, lettera a) o b), informano l'autorità competente del motivo di tale intervento entro 30 giorni dallo stesso, a meno che lo stesso motivo sia già stato comunicato per interventi precedenti.
3. Si ha intervento manuale nel processo di regolamento automatico nelle seguenti circostanze:
 - a) se l'inserimento dell'istruzione di regolamento ricevuta nel sistema di regolamento titoli è stato ritardato o modificato o se l'istruzione stessa è stata modificata al di fuori delle procedure automatizzate;
 - b) se durante il trattamento delle istruzioni di regolamento ricevute nel meccanismo di regolamento viene effettuato un intervento al di fuori delle procedure automatizzate, compresa la gestione degli incidenti informatici.
4. Le autorità competenti possono comunicare ai CSD in qualsiasi momento che un determinato motivo non giustifica interventi manuali nel processo di regolamento automatico. Successivamente i CSD non intervengono manualmente nel processo di regolamento automatico per detto motivo.



Articolo 5

Abbinamento delle istruzioni di regolamento e inserimento dei relativi dati

1. I CSD forniscono ai partecipanti una funzionalità che supporta l'abbinamento in tempo reale continuo e completamente automatizzato delle istruzioni di regolamento nel corso di ogni giorno lavorativo.
2. I CSD richiedono ai partecipanti di abbinare le loro istruzioni di regolamento attraverso la funzionalità di cui al paragrafo 1 prima del regolamento, tranne nei seguenti casi:
 - a) se il CSD ha riconosciuto che le istruzioni di regolamento sono già state abbinare dalle sedi di negoziazione, dalle CCP o da altri soggetti;
 - b) se il CSD stesso ha abbinato le istruzioni di regolamento;
 - c) nel caso di istruzioni di regolamento «senza pagamento» («FOP») di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), punto i), che consistono in ordini di trasferimento degli strumenti finanziari tra conti diversi aperti a nome dello stesso partecipante o gestiti dallo stesso operatore.

Gli operatori dei conti di cui alla lettera c) comprendono soggetti aventi un rapporto contrattuale con il CSD e che gestiscono conti titoli presso il CSD in questione mediante la registrazione contabile in tali conti.

3. I CSD richiedono ai partecipanti di utilizzare i seguenti campi nelle istruzioni di regolamento ai fini dell'abbinamento:
 - a) il tipo di istruzione di regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera g);
 - b) la data di esecuzione prevista dell'istruzione di regolamento;
 - c) la data della negoziazione;
 - d) la valuta, tranne nel caso di istruzioni di regolamento FOP;
 - e) l'importo del regolamento, tranne nel caso di istruzioni di regolamento FOP;
 - f) il valore nominale degli strumenti di debito o la quantità per gli altri strumenti finanziari;
 - g) la consegna o il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante;
 - h) il codice ISIN dello strumento finanziario;
 - i) l'identificativo del partecipante che consegna gli strumenti finanziari o il contante;
 - j) l'identificativo del partecipante che riceve gli strumenti finanziari o il contante;
 - k) l'identificativo del CSD della controparte del partecipante, nel caso di CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune, anche nelle circostanze di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014;
 - l) altri campi di abbinamento richiesti dal CSD per facilitare il regolamento delle operazioni.
4. Oltre ai campi di cui al paragrafo 3, i CSD richiedono ai partecipanti di utilizzare nelle loro istruzioni di regolamento un campo indicante il tipo di operazione in base alla seguente tassonomia:
 - a) acquisto o vendita di titoli;
 - b) operazioni di gestione delle garanzie reali;
 - c) operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
 - d) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
 - e) altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari forniti dal CSD.

Articolo 6

Livelli di tolleranza

Ai fini dell'abbinamento, i CSD stabiliscono i livelli di tolleranza per gli importi di regolamento.

Il livello di tolleranza rappresenta la differenza massima tra gli importi di regolamento in due istruzioni di regolamento corrispondenti che consentirebbe comunque l'abbinamento.



Per le istruzioni di regolamento in EUR, il livello di tolleranza per ciascuna istruzione è pari a 2 EUR per gli importi di regolamento fino a 100 000 EUR e a 25 EUR per gli importi superiori a 100 000 EUR. Per le istruzioni di regolamento in altre valute, il livello di tolleranza per ciascuna istruzione corrisponde agli importi equivalenti in base al tasso di cambio ufficiale della BCE, ove disponibile.

Articolo 7

Meccanismo di annullamento

I CSD istituiscono un meccanismo di annullamento bilaterale che consente ai partecipanti di annullare bilateralmente le istruzioni di regolamento abbinata che fanno parte della stessa operazione.

Articolo 8

Meccanismo di trattenimento e rilascio

I CSD istituiscono un meccanismo di trattenimento e rilascio che consiste in entrambi gli elementi seguenti:

- a) un meccanismo di trattenimento che consente al partecipante disponente di bloccare, ai fini del regolamento, le istruzioni di regolamento in sospeso;
- b) un meccanismo di rilascio che consente di rilasciare, ai fini del regolamento, le istruzioni di regolamento in sospeso bloccate dal partecipante disponente.

Articolo 9

Riciclaggio

I CSD riciclano le istruzioni di regolamento che hanno dato luogo a mancato regolamento fino a quando non vengono eseguite o annullate bilateralmente.

Articolo 10


Regolamento parziale

I CSD consentono l'esecuzione parziale delle istruzioni di regolamento.

Articolo 11

Meccanismi e informazioni aggiuntivi

1. I CSD offrono ai partecipanti la possibilità di essere informati riguardo a un'istruzione di regolamento in sospeso delle loro controparti entro un'ora dal primo tentativo non riuscito di abbinare l'istruzione, o immediatamente dopo tale tentativo non riuscito se quest'ultimo è stato effettuato entro le cinque ore precedenti la data limite prevista per il regolamento o dopo tale data.
2. I CSD forniscono ai partecipanti l'accesso alle informazioni in tempo reale sullo stato delle loro istruzioni di regolamento nel sistema di regolamento titoli, comprese le informazioni:
 - a) sulle istruzioni di regolamento in sospeso che possono ancora essere eseguite alla data di regolamento prevista;
 - b) sulle istruzioni di regolamento non eseguite che non possono essere più eseguite alla data di regolamento prevista;
 - c) sulle istruzioni di regolamento integralmente eseguite;
 - d) sulle istruzioni di regolamento parzialmente eseguite, comprensive della parte regolata e della parte non regolata in strumenti finanziari o in contante;
 - e) sulle istruzioni di regolamento annullate, incluse le informazioni che indicano se l'annullamento è stato effettuato dal sistema o dal partecipante.



3. Le informazioni in tempo reale di cui al paragrafo 2 comprendono le seguenti:

- a) se l'istruzione di regolamento è stata abbinata;
- b) se l'istruzione di regolamento può essere ancora parzialmente eseguita;
- c) se l'istruzione di regolamento è in sospenso;
- d) i motivi per i quali le istruzioni sono in sospenso o non sono state eseguite.

4. I CSD offrono ai partecipanti il regolamento lordo in tempo reale nel corso di ciascun giorno lavorativo o un minimo di tre cicli di regolamento per ogni giorno lavorativo. I tre cicli di regolamento sono distribuiti lungo l'intero giorno lavorativo secondo le esigenze del mercato, su richiesta del comitato degli utenti del CSD.

Articolo 12

Deroga a determinate misure per prevenire i mancati regolamenti

1. Gli articoli 8 e 10 non si applicano se il sistema di regolamento titoli gestito dal CSD soddisfa le seguenti condizioni:

- a) il valore dei mancati regolamenti non supera i 2,5 miliardi di EUR l'anno;
- b) la percentuale di mancati regolamenti, basata sul numero di istruzioni di regolamento o sul valore delle istruzioni di regolamento, è inferiore a 0,5 % l'anno.

La percentuale di mancati regolamenti basata sul numero di istruzioni di regolamento è calcolata dividendo il numero di mancati regolamenti per il numero di istruzioni di regolamento inserite nel sistema di regolamento titoli durante il periodo di riferimento.

La percentuale di mancati regolamenti basata sul valore delle istruzioni di regolamento è calcolata dividendo il valore in EUR dei mancati regolamenti per il valore delle istruzioni di regolamento inserite nel sistema di regolamento titoli durante il periodo di riferimento.

2. Entro il 20 gennaio di ogni anno i CSD valutano se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e informano l'autorità competente dei risultati di tale valutazione conformemente all'allegato II.

Se dalla valutazione risulta che almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta, i CSD applicano l'articolo 8 e l'articolo 10 entro un anno dalla data della notifica di cui al primo comma.

CAPO III

Misure per la gestione dei mancati regolamenti

Sezione I


Monitoraggio dei mancati regolamenti

Articolo 13

Dettagli del sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti

1. I CSD predispongono un sistema che consente loro di monitorare il numero e il valore dei mancati regolamenti per ogni data di regolamento prevista, compresa la durata di ciascun mancato regolamento espressa in giorni lavorativi. Per ciascun mancato regolamento il sistema raccoglie le seguenti informazioni:

- a) il motivo del mancato regolamento, sulla base delle informazioni di cui il CSD dispone;
- b) le restrizioni al regolamento, come la riserva, il blocco o il vincolo di strumenti finanziari o contante, che rendono tali strumenti finanziari o tale contante non disponibili per il regolamento;



- c) il tipo di strumento finanziario, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:
- i) valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
 - ii) debito sovrano come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE;
 - iii) valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui al punto ii);
 - iv) valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE;
 - v) fondi indicizzati quotati (ETF);
 - vi) quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF;
 - vii) strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui al punto ii);
 - viii) quote di emissioni;
 - ix) altri strumenti finanziari;
- d) il tipo di operazione, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:
- i) acquisto o vendita di strumenti finanziari;
 - ii) operazioni di gestione delle garanzie reali;
 - iii) operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;
 - iv) operazioni di vendita con patto di riacquisto;
 - v) altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari forniti dal CSD;
- e) se del caso, la sede di negoziazione e di compensazione degli strumenti finanziari interessati;
- f) il tipo di istruzione di regolamento, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:
- i) istruzione di regolamento intra CSD, quando la parte inadempiente e la parte destinataria sono partecipanti nello stesso sistema di regolamento titoli; o
 - ii) istruzione di regolamento inter CSD, quando la parte inadempiente e la parte destinataria sono partecipanti in due sistemi di regolamento titoli diversi o uno dei partecipanti è un CSD;
- g) il tipo di istruzione di regolamento, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:
- i) istruzioni di regolamento FOP, consistenti nelle istruzioni «consegna senza pagamento» («DFP») e «ricevimento senza pagamento» («RFP»);
 - ii) istruzioni di regolamento «consegna contro pagamento» («DVP») e «ricevimento contro pagamento» («RVP»);
 - iii) istruzioni di regolamento «consegna con pagamento» («DWP») e «ricevimento con pagamento» («RWP»), o
 - iv) istruzioni di regolamento «pagamento senza consegna» («PFOD») consistenti nelle istruzioni «addebito del pagamento senza consegna» («DPFOD») e «accredito del pagamento senza consegna» («CPFOD»).
- h) il tipo di conto titoli connesso al mancato regolamento, che comprende:
- i) il conto proprio del partecipante;
 - ii) il conto individuale del cliente del partecipante;
 - iii) il conto omnibus del cliente del partecipante.
- i) la valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento.

2. I CSD stabiliscono modalità operative con i partecipanti di cui all'allegato I, tabella 1, campi 17 e 18, che hanno l'impatto più significativo sui loro sistemi di regolamento titoli e, se del caso, con le pertinenti CCP e sedi di negoziazione per analizzare i principali motivi dei mancati regolamenti.



*Articolo 14***Segnalazione dei mancati regolamenti**

1. I CSD comunicano le informazioni di cui all'allegato I all'autorità competente e alle autorità pertinenti su base mensile ed entro la fine del quinto giorno lavorativo del mese successivo.

Dette informazioni includono i pertinenti valori in EUR. La conversione del valore in EUR è effettuata utilizzando il tasso di cambio ufficiale della BCE dell'ultimo giorno del periodo di riferimento in cui tale tasso di cambio è disponibile.

Se richiesto dall'autorità competente, i CSD effettuano segnalazioni con maggiore frequenza e forniscono informazioni supplementari sui mancati regolamenti.

2. Entro il 20 gennaio di ogni anno i CSD segnalano all'autorità competente e alle autorità pertinenti le informazioni di cui all'allegato II, comprese le misure programmate o adottate dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l'efficienza del regolamento dei sistemi di regolamento titoli che essi gestiscono.

I CSD monitorano regolarmente l'applicazione delle misure di cui al primo comma e trasmettono all'autorità competente e alle autorità pertinenti, su richiesta, tutte le pertinenti conclusioni risultanti da detto monitoraggio.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse in un formato leggibile da un dispositivo automatico.

4. Il valore delle istruzioni di regolamento di cui agli allegati da I a III è calcolato come segue:

- a) nel caso di istruzioni di regolamento contro pagamento, l'importo del regolamento della gamba contante;
- b) nel caso delle istruzioni di regolamento FOP, il valore di mercato degli strumenti finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 3, o, laddove non sia disponibile, il valore nominale degli stessi.

*Articolo 15***Comunicazione al pubblico delle informazioni sui mancati regolamenti**

I CSD pubblicano gratuitamente sul proprio sito web le informazioni di cui all'allegato III per il sistema di regolamento titoli che gestiscono, compresi i pertinenti valori in EUR.

Qualsiasi conversione del valore in EUR è effettuata utilizzando il tasso di cambio ufficiale della BCE dell'ultimo giorno del periodo di riferimento in cui tale tasso di cambio è disponibile.

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate annualmente in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e in un formato leggibile da un dispositivo automatico.


*Sezione 2***Penali pecuniarie***Articolo 16***Calcolo e applicazione delle penali pecuniarie**

1. Per ciascuna istruzione di regolamento non eseguita i CDS calcolano e applicano le penali pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Nel calcolo di cui al primo comma sono incluse le istruzioni di regolamento sospese dal partecipante.

Se è richiesto l'abbinamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, le penali pecuniarie sono applicate esclusivamente alle istruzioni di regolamento abbinate.

2. Le penali pecuniarie sono calcolate e applicate alla fine di ogni giorno lavorativo in cui l'istruzione di regolamento non va a buon fine.



3. Se l'istruzione di regolamento è stata inserita nel sistema di regolamento titoli o è stata abbinata dopo la data di regolamento prevista, le penali pecuniarie sono calcolate e applicate a decorrere da tale data.

Se nuove istruzioni di regolamento sono inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati, conformemente all'articolo 27, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafo 11, o all'articolo 31, paragrafo 11, le penali pecuniarie si applicano alle nuove istruzioni a decorrere dal giorno in cui sono inserite nel sistema di regolamento titoli.

Nel caso delle istruzioni di regolamento abbinata dopo la data di regolamento prevista, le penali pecuniarie per il periodo compreso tra tale data e il giorno lavorativo precedente il giorno in cui è stato effettuato l'abbinamento sono pagate dall'ultimo partecipante che ha inserito l'istruzione di regolamento in questione nel sistema di regolamento titoli o l'ha modificata.

4. I CSD forniscono su base giornaliera a ciascun partecipante interessato i dettagli del calcolo delle penali per ciascuna istruzione di regolamento non eseguita, compresi i dettagli sul conto cui fa riferimento l'istruzione.

Articolo 17

Riscossione e redistribuzione delle penali pecuniarie

1. I CSD addebitano e riscuotono almeno ogni mese l'importo netto delle penali pecuniarie che ciascun partecipante inadempiente è tenuto a versare.

Le penali pecuniarie sono depositate in un apposito conto corrente.

2. I CSD redistribuiscono almeno ogni mese l'importo netto delle penali pecuniarie di cui al paragrafo 1 ai partecipanti destinatari interessati dai mancati regolamenti.

Articolo 18

Costi del meccanismo di penalizzazione

1. I CSD non utilizzano le penali pecuniarie per coprire i costi relativi al meccanismo di penalizzazione.

2. I CSD comunicano ai partecipanti, nel dettaglio, l'importo relativo ai costi di cui al paragrafo 1.

3. I CSD addebitano separatamente ai partecipanti i costi del meccanismo di penalizzazione. Tali costi non sono imputati sulla base delle penali lorde applicate a ciascun partecipante.

Articolo 19

Meccanismo di penalizzazione se il partecipante è una CCP

Se il partecipante inadempiente o destinatario è una CCP, i CSD provvedono affinché:

- a) alla CCP sia fornito il calcolo delle penali pecuniarie per la mancata esecuzione delle istruzioni da essa trasmesse;
- b) la CCP riscuota le penali pecuniarie di cui alla lettera a) dai partecipanti diretti responsabili dei mancati regolamenti;
- c) la CCP redistribuisca le penali pecuniarie di cui alla lettera b) ai partecipanti diretti interessati dai mancati regolamenti;
- d) la CCP riferisca ogni mese al CSD in merito alle penali da essa riscosse e ridistribuite.

Articolo 20

CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune

I CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune, anche se alcuni dei servizi che offrono o alcune delle attività che svolgono sono stati esternalizzati come indicato all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, istituiscono congiuntamente il meccanismo di penalizzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e gestiscono congiuntamente le modalità per il calcolo, l'applicazione, la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie a norma del presente regolamento.



Sezione 3

Dettagli della procedura di acquisto forzoso

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Acquisto forzoso impossibile

L'acquisto forzoso è considerato impossibile solo se:

- a) gli strumenti finanziari in questione non esistono più;
- b) per le operazioni non compensate da una CCP, il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente sono soggetti a procedura d'insolvenza.

Ai fini della lettera b), per procedura d'insolvenza si intende una procedura concorsuale prevista dalla legge di uno Stato membro o di un paese terzo per liquidare il membro della sede di negoziazione o la parte negoziale o riorganizzarli, tale da comportare la sospensione dei trasferimenti o dei pagamenti o l'imposizione di limiti agli stessi.

Articolo 22

Procedura di acquisto forzoso priva di effetti

1. Le seguenti operazioni sono considerate costituite da più operazioni ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014:

- a) operazioni in cui una parte vende strumenti finanziari in contanti («prima operazione»), con l'impegno dell'altra parte a vendere strumenti finanziari equivalenti alla prima parte a un prezzo determinato o determinabile («seconda operazione»);
- b) operazioni in cui una parte trasferisce strumenti finanziari a un'altra parte («prima operazione»), con l'impegno dell'altra parte a restituire strumenti finanziari equivalenti alla prima parte («seconda operazione»).

2. Quando si applica il paragrafo 1, la procedura di acquisto forzoso è considerata priva di effetti se la data di regolamento prevista della seconda operazione è fissata entro 30 giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista della prima operazione.

Articolo 23

Applicazione del regolamento parziale

1. Se l'ultimo giorno lavorativo del periodo di proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 alcuni dei pertinenti strumenti finanziari sono disponibili per la consegna al partecipante destinatario, i partecipanti diretti, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali destinatari e inadempienti, a seconda dei casi, eseguono parzialmente l'istruzione di regolamento iniziale, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Il primo comma non si applica se la pertinente istruzione di regolamento è sospesa conformemente all'articolo 8.

Articolo 24


Agente di acquisto forzoso

L'agente dell'acquisto forzoso non ha conflitti di interesse nell'esecuzione dell'acquisto forzoso e lo esegue alle condizioni più favorevoli per il partecipante diretto, il membro della sede di negoziazione o la parte negoziale inadempienti, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 25

Accordi contrattuali e procedure

1. Le parti nella catena di regolamento stabiliscono accordi contrattuali con le rispettive controparti che contemplano le prescrizioni relative alla procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 2 e le procedure di cui al paragrafo 3.



2. Gli accordi contrattuali di cui al paragrafo 1 includono tutte le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 e agli articoli da 26 a 38 del presente regolamento. Ogni parte nella catena di regolamento garantisce che gli accordi contrattuali sottoscritti con le controparti siano applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.
3. Le CCP, i partecipanti diretti, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali stabiliscono le procedure necessarie per l'esecuzione dell'acquisto forzoso, il pagamento del risarcimento in contanti, la differenza di prezzo e i costi dell'acquisto forzoso entro i termini previsti. Gli accordi contrattuali e le procedure di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni volte a garantire che le parti interessate nella catena di regolamento ricevano le informazioni necessarie per l'esercizio dei loro diritti e l'osservanza dei loro obblighi nel rispetto dei tempi di cui agli articoli da 26 a 35.
4. I partecipanti stabiliscono i necessari accordi contrattuali con i rispettivi clienti al fine di garantire che le prescrizioni relative all'acquisto forzoso di cui al presente regolamento siano esecutive in tutte le giurisdizioni a cui appartengono le parti nella catena di regolamento.
5. Gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso possono essere considerati consegnati ai fini degli articoli 27, 29 e 31 solo se sono stati ricevuti, nel sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, dai partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, dai partecipanti diretti destinatari, dai membri della sede di negoziazione o dalle parti negoziali.
6. Il risarcimento in contanti di cui all'articolo 33 e la differenza di prezzo di cui all'articolo 35, paragrafo 1, possono essere considerati come corrisposti solo se i partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, i partecipanti diretti destinatari, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali hanno ricevuto il pagamento in contanti.

Sottosezione 2

Procedura di acquisto forzoso per le operazioni compensate da una CCP

Articolo 26

Verifica iniziale

1. Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga la CCP verifica se è possibile effettuare l'acquisto forzoso conformemente all'articolo 21, lettera a), in relazione alle operazioni che ha compensato.
2. Se non è possibile effettuare l'acquisto forzoso a norma dell'articolo 21, lettera a), la CCP notifica al partecipante diretto inadempiente l'importo del risarcimento in contanti calcolato conformemente all'articolo 32. Il risarcimento in contanti è versato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1.
3. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, si applica l'articolo 27.

Articolo 27

Procedura di acquisto forzoso e notifiche

1. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, la CCP avvia l'asta o nomina l'agente dell'acquisto forzoso il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga e ne informa i partecipanti diretti inadempienti e destinatari.
2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospenso.
3. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari solo alle condizioni che seguono:
 - a) all'agente dell'acquisto forzoso, se quest'ultimo ha dato preventivamente il suo consenso;
 - b) alla CCP se l'asta è stata aggiudicata al partecipante diretto inadempiente.

Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente alla CCP.



4. La CCP notifica i risultati dell'acquisto forzoso ai partecipanti diretti inadempiente e destinatario e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo stabilito in conformità dell'articolo 37.
5. Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
6. Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32, a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata.
7. Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, la CCP notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato ai partecipanti diretti inadempiente e destinatario e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'articolo 38.
8. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
9. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32.
10. La CCP accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso di cui ai paragrafi 5 e 8 e provvede affinché alla fine di ogni giorno lavorativo in cui essa riceve detti strumenti finanziari:
 - a) gli strumenti finanziari acquistati siano consegnati ai partecipanti diretti destinatari;
 - b) le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate;
 - c) nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle.
11. La CCP provvede affinché le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla notifica ivi contenuta.

Sottosezione 3

Procedura di acquisto forzoso per le operazioni non compensate da una CCP ed eseguite presso una sede di negoziazione

Articolo 28

Verifica iniziale

1. Per le operazioni non compensate da una CCP ed eseguite presso una sede di negoziazione, i partecipanti destinatari, attraverso i loro clienti, informano senza indebiti ritardi i membri della sede di negoziazione destinatari di eventuali mancati regolamenti.
2. Su richiesta, la sede di negoziazione comunica al membro della sede di negoziazione destinatario l'identità dei membri della sede di negoziazione inadempienti. Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga il membro della sede di negoziazione destinatario verifica se è possibile effettuare l'acquisto forzoso conformemente all'articolo 21.
3. Se non è possibile effettuare l'acquisto forzoso a norma dell'articolo 21, il membro della sede di negoziazione destinatario comunica al membro della sede di negoziazione inadempiente i risultati della verifica e l'importo del risarcimento in contanti calcolato conformemente all'articolo 32. Il risarcimento in contanti è versato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2.
4. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, si applica l'articolo 29.

Articolo 29

Procedura di acquisto forzoso e notifiche

1. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga il membro della sede di negoziazione destinatario nomina l'agente dell'acquisto forzoso e informa della nomina il membro della sede di negoziazione inadempiente.



2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospenso.

3. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari all'agente dell'acquisto forzoso solo se quest'ultimo acconsente preventivamente.

Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente al membro della sede di negoziazione destinatario.

4. Il membro della sede di negoziazione destinatario notifica i risultati dell'acquisto forzoso al membro della sede di negoziazione inadempiente e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo stabilito in conformità dell'articolo 37.

5. Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.

6. Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32, a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata.

7. Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, il membro della sede di negoziazione destinatario notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato al membro della sede di negoziazione inadempiente e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'articolo 38.

8. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.

9. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32.

10. Il membro della sede di negoziazione destinatario accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati di cui ai paragrafi 5 e 8.

11. Alla fine di ogni giorno lavorativo in cui il membro della sede di negoziazione destinatario riceve gli strumenti di cui ai paragrafi 5 e 8, i membri della sede di negoziazione destinatario e inadempiente provvedono affinché:

- a) le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate;
- b) nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle.

12. Il membro della sede di negoziazione inadempiente paga il risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 conformemente all'articolo 33, paragrafo 2.

13. I membri della sede di negoziazione inadempiente e destinatario provvedono affinché le pertinenti istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'importo del risarcimento.

Sottosezione 4


Procedura di acquisto forzoso per le operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione

Articolo 30

Verifica iniziale

1. Per le operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione, i partecipanti destinatari, attraverso i loro clienti, informano senza indebiti ritardi la parte negoziale destinataria degli eventuali mancati regolamenti.

2. Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga, la parte negoziale destinataria verifica se è possibile effettuare l'acquisto forzoso conformemente all'articolo 21.



3. Se non è possibile effettuare l'acquisto forzoso a norma dell'articolo 21, la parte negoziale destinataria comunica alla parte negoziale inadempiente i risultati della verifica e l'importo del risarcimento in contanti calcolato conformemente all'articolo 32. Il risarcimento in contanti è versato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2.
4. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, si applica l'articolo 31.

Articolo 31

Procedura di acquisto forzoso e notifiche

1. Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga la parte negoziale destinataria nomina l'agente dell'acquisto forzoso e invia una notifica al riguardo alla parte negoziale inadempiente.
 2. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospenso.
 3. Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari all'agente dell'acquisto forzoso solo se quest'ultimo acconsente preventivamente.
- Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente alla parte negoziale destinataria.
4. La parte negoziale destinataria notifica i risultati dell'acquisto forzoso alla parte negoziale inadempiente al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo applicabile stabilito in conformità dell'articolo 37. La parte negoziale destinataria provvede affinché il pertinente CSD riceva le informazioni notificate senza indebiti ritardi.
 5. Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
 6. Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32, a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata.
 7. Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, la parte negoziale destinataria notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato alla parte negoziale inadempiente al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'articolo 38. La parte negoziale destinataria provvede affinché il pertinente CSD riceva le informazioni notificate senza indebiti ritardi.
 8. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
 9. Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32.
 10. La parte negoziale destinataria accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati di cui ai paragrafi 5 e 8.
 11. Alla fine di ogni giorno lavorativo in cui la parte negoziale destinataria riceve gli strumenti di cui ai paragrafi 5 e 8, le parti negoziali destinataria e inadempiente provvedono affinché:
 - a) le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate;
 - b) nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle.
 12. La parte negoziale inadempiente paga il risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 conformemente all'articolo 33, paragrafo 3.



13. Le parti negoziali inadempiente e destinataria provvedono affinché le pertinenti istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'importo del risarcimento.

Sottosezione 5

Calcolo e pagamento del risarcimento in contanti, dei costi dell'acquisto forzoso e della differenza di prezzo

Articolo 32

Calcolo del risarcimento in contanti

1. Il risarcimento in contanti da versare a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 è calcolato in uno dei seguenti modi:

- a) per le istruzioni di regolamento contro pagamento, la differenza tra il valore di mercato dei pertinenti strumenti finanziari il giorno lavorativo precedente il pagamento del risarcimento in contanti e l'importo del regolamento incluso nell'istruzione di regolamento non eseguita, se tale importo è inferiore al valore di mercato;
- b) per le istruzioni di regolamento senza pagamento, la differenza tra il valore di mercato dei pertinenti strumenti finanziari il giorno lavorativo precedente il pagamento del risarcimento in contanti e il valore di mercato di tali strumenti finanziari il giorno della negoziazione, se quest'ultimo valore è inferiore al primo.

2. Se non è già inclusa nel valore di mercato dello strumento finanziario, il risarcimento in contanti da versare a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 include una componente che riflette la variazione dei tassi di cambio, come pure le agevolazioni per le imprese e gli interessi maturati.

3. Il valore di mercato di cui al paragrafo 1 è determinato come segue:

- a) per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, il valore è determinato sulla base del prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del medesimo regolamento;
- b) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione diversi da quelli di cui alla lettera a), il valore è determinato sulla base del prezzo di chiusura della sede di negoziazione nell'Unione con il maggiore volume di scambi;
- c) per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore è determinato sulla base di un prezzo calcolato mediante una metodologia prestabilita, approvata dall'autorità competente del CSD, che faccia riferimento a criteri connessi a dati di mercato, compresi i prezzi di mercato disponibili nelle sedi di negoziazione o nelle imprese di investimento.

4. Il valore di mercato di cui al paragrafo 1 e la componente che riflette la variazione dei tassi di cambio, le agevolazioni per le imprese e gli interessi maturati, di cui al paragrafo 2, sono comunicati ai partecipanti diretti, ai membri delle sedi di negoziazione e alle parti negoziali con una ripartizione dettagliata.

Articolo 33

Pagamento del risarcimento in contanti

1. Per le operazioni compensate da una CCP, la CCP riscuote il risarcimento in contanti dai partecipanti diretti inadempienti e lo versa ai partecipanti diretti destinatari.

2. Per le operazioni non compensate da una CCP ma eseguite presso una sede di negoziazione, i membri della sede di negoziazione inadempienti versano il risarcimento in contanti ai membri della sede di negoziazione destinatari.

3. Per le operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione, le parti negoziali inadempienti versano il risarcimento in contanti alle parti negoziali destinatarie.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).



*Articolo 34***Pagamento dei costi dell'acquisto forzoso**

Gli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 sono versati a seconda dei casi dai partecipanti diretti inadempienti, dai membri della sede di negoziazione inadempienti o dalle parti negoziali inadempienti.

*Articolo 35***Pagamento della differenza di prezzo**

1. Se il prezzo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 concordato al momento della negoziazione è inferiore al prezzo effettivamente pagato per gli stessi a norma dell'articolo 27, paragrafo 10, dell'articolo 29, paragrafo 10, e dell'articolo 31, paragrafo 10, i partecipanti diretti inadempienti, i membri della sede di negoziazione inadempienti o le parti negoziali inadempienti pagano la differenza di prezzo alla CCP, ai membri della sede di negoziazione destinatari o alle parti negoziali destinatarie, a seconda dei casi.

Se le operazioni sono compensate da una CCP, la CCP riscuote la differenza di prezzo di cui al primo comma dai partecipanti diretti inadempienti e la versa ai partecipanti diretti destinatari.

2. Se il prezzo delle azioni concordato al momento dell'operazione è superiore al prezzo effettivamente pagato per le stesse a norma dell'articolo 27, paragrafo 10, dell'articolo 29, paragrafo 10, e dell'articolo 31, paragrafo 10, la differenza corrispondente di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 si considera versata.

*Sezione 4***Tempi della procedura di acquisto forzoso***Articolo 36***Periodi di proroga**

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, il periodo di proroga per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 è aumentato da quattro a sette giorni lavorativi per tutti gli strumenti finanziari diversi dalle azioni che hanno un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.

*Articolo 37***Tempi per la consegna degli strumenti finanziari**

In seguito alla procedura di acquisto forzoso, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 sono consegnati ai partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, ai partecipanti diretti destinatari, ai membri della sede di negoziazione o alle parti negoziali, entro i seguenti termini:

- a) quattro giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all'articolo 36 per le azioni che hanno un mercato liquido;
- b) sette giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all'articolo 36 per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni che hanno un mercato liquido;
- c) sette giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 per gli strumenti finanziari negoziati sui mercati di crescita per le PMI;
- d) se le azioni di cui alla lettera a) sono negoziate sui mercati di crescita per le PMI, si applica la lettera c).

*Articolo 38***Durata del differimento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso**

Se la CCP, il membro della sede di negoziazione destinatario o la parte negoziale destinataria rinvia l'esecuzione dell'acquisto forzoso, la durata del periodo di differimento di cui all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 è stabilita conformemente ai tempi di cui all'articolo 37.



Sezione 5

Sistematica mancata consegna

Articolo 39

Sistematica e costante mancata consegna dei titoli

1. Si considera che un partecipante non adempie in maniera costante e sistematica all'obbligo di consegna in un sistema di regolamento titoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014, se il suo tasso di efficienza del regolamento, determinato facendo riferimento al numero o al valore delle istruzioni di regolamento, è inferiore di almeno il 15 % rispetto al tasso di efficienza del regolamento del sistema stesso di regolamento titoli, durante almeno un numero pertinente di giorni nel corso dei 12 mesi precedenti.

Il numero pertinente di giorni stabilito per ciascun partecipante è pari al 10 % del numero di giorni di attività del partecipante in questione nel sistema di regolamento titoli nel corso dei 12 mesi precedenti.

2. Nel calcolare il tasso di efficienza del regolamento di un partecipante si fa esclusivo riferimento ai mancati regolamenti da esso causati.

Sezione 6

Informazioni relative al regolamento

Articolo 40

Informazioni relative al regolamento per le CCP e le sedi di negoziazione

Le informazioni relative al regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 comprendono l'indicazione delle operazioni pertinenti, dei partecipanti e delle istruzioni di regolamento pertinenti. Dette informazioni si basano sulle informazioni contenute nel sistema di regolamento titoli gestito dal CSD.

Articolo 41

Informazioni relative al regolamento in assenza di un flusso di operazioni diretto dalla sede di negoziazione

Per le operazioni eseguite presso una sede di negoziazione non compensate da una CCP, e in assenza di un flusso di operazioni diretto dalla sede di negoziazione al CSD, nelle istruzioni di regolamento i partecipanti indicano la sede di negoziazione e le operazioni. In assenza di tali informazioni, i CSD ritengono che le operazioni non siano state eseguite presso una sede di negoziazione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 42

Il presente regolamento entra in vigore 24 mesi dopo il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I


Tabella 1

Informazioni generali sui mancati regolamenti che i CSD sono tenuti a segnalare alle autorità competenti e alle autorità pertinenti su base mensile


N.	Dettagli da segnalare	Formato
1.	Codice del paese per la giurisdizione in cui è stabilito il CSD	Codice del paese a 2 caratteri secondo ISO 3166
2.	Sistema di regolamento titoli gestito dal CSD	Testo libero
3.	Data e ora della segnalazione (CSD all'autorità competente/autorità pertinente)	Data secondo ISO 8601 nel formato dell'ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ
4.	Periodo di riferimento: date di inizio e di fine del periodo oggetto della segnalazione	Data secondo ISO 8601 nel formato AAAA-MM-GG-AAAA-MM-GG
5.	Identificativo della persona giuridica del CSD	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
6.	Denominazione sociale del CSD	Testo libero
7.	Nome e cognome della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD	Testo libero
8.	Funzione della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD	Testo libero
9.	Numero di telefono della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD	Sono consentiti solo caratteri numerici. Il numero di telefono deve includere il prefisso internazionale e il prefisso nazionale. Non sono consentiti caratteri speciali.
10.	Indirizzo di posta elettronica della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD	Gli indirizzi di posta elettronica devono essere forniti utilizzando la convenzione standard per gli indirizzi di posta elettronica.
11.	Numero di istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
12.	Numero di mancati regolamenti nel periodo oggetto della segnalazione (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
13.	Tasso di mancati regolamenti in termini di volume (numero di mancati regolamenti/numero di istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione) (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)	Valore percentuale con al massimo 2 decimali.



N.	Dettagli da segnalare	Formato	
14.	Tasso di mancati regolamenti in termini di valore in EUR (valore dei mancati regolamenti/valore delle istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione) (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)	Valore percentuale con al massimo 2 decimali.	
15.	Valore delle istruzioni di regolamento (EUR) nel periodo oggetto della segnalazione	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico	
16.	Valore dei mancati regolamenti (EUR) nel periodo oggetto della segnalazione (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico	
17.	Primi 10 partecipanti con i tassi più elevati di mancati regolamenti nel periodo oggetto della segnalazione (in base al numero di istruzioni di regolamento)	Per ogni partecipante individuato da LEI	
		LEI del partecipante	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
		Numero totale di istruzione di regolamento per partecipante	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
		Numero di mancati regolamenti per partecipante	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
		Percentuale di mancati regolamenti	Valore percentuale con al massimo 2 decimali
		Valore totale (EUR) delle istruzioni di regolamento per partecipante	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico
		Valore (EUR) dei mancati regolamenti per partecipante	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico
		Tasso di mancati regolamenti	Valore percentuale con al massimo 2 decimali.
18.	Primi 10 partecipanti con i tassi più elevati di mancati regolamenti nel periodo oggetto della segnalazione (in base al valore in EUR delle istruzioni di regolamento)	Per ogni partecipante individuato da LEI	
		LEI del partecipante	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici



N.	Dettagli da segnalare	Formato	
		Valore totale (EUR) delle istruzioni di regolamento per partecipante	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico
		Valore (EUR) dei mancati regolamenti per partecipante	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico
		Percentuale di mancati regolamenti	Valore percentuale con al massimo 2 decimali
		Numero totale di istruzioni di regolamento per partecipante	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
		Numero di mancati regolamenti per partecipante	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
		Tasso di mancati regolamenti	Valore percentuale con al massimo 2 decimali.
19.	Numero di istruzioni di regolamento per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione	Per ogni codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il volume è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici riportati come numeri interi senza decimali.	
20.	Numero di mancati regolamenti per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione	Per ogni codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il volume è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici riportati come numeri interi senza decimali.	
21.	Tasso di mancati regolamenti per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento, in termini di volume (numero di mancati regolamenti/numero di istruzioni di regolamento per valuta nel periodo oggetto della segnalazione)	Per ciascun codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.	
22.	Valore delle istruzioni di regolamento per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione	Per ogni codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico	
23.	Valore dei mancati regolamenti per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione	Per ogni codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico	



N.	Dettagli da segnalare	Formato
24.	Tasso di mancati regolamenti per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento, in termini di valore (valore dei mancati regolamenti/valore delle istruzioni di regolamento per valuta nel periodo oggetto della segnalazione)	Per ciascun codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.
25.	Numero di istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario nel periodo oggetto della segnalazione	Per ciascun tipo di strumento finanziario: massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
26.	Numero di mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti per mancanza di titoli sia quelli per mancanza di contante) per ogni tipo di strumento finanziario nel periodo oggetto della segnalazione	Per ciascun tipo di strumento finanziario: massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
27.	Tasso di mancati regolamenti per ciascun tipo di strumento finanziario, in termini di volume (numero di mancati regolamenti/numero di istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario nel periodo oggetto della segnalazione)	Per ciascun tipo di strumento finanziario il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.
28.	Valore (EUR) delle istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario	Per ciascun tipo di strumento finanziario il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.
29.	Valore (EUR) dei mancati regolamenti (relativo sia ai mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia a quelli dovuti a mancanza di contante) per ogni tipo di strumento finanziario	Per ciascun tipo di strumento finanziario il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.
30.	Tasso di mancati regolamenti per ciascun tipo di strumento finanziario, in termini di valore (valore dei mancati regolamenti/valore delle istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario nel periodo oggetto della segnalazione)	Per ciascun tipo di strumento finanziario il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.
31.	Numero di istruzioni di regolamento per ciascun tipo di operazione nel periodo oggetto della segnalazione	Per ciascun tipo di operazione il volume è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici riportati come numeri interi senza decimali.
32.	Numero di mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante) per ogni tipo di strumento finanziario nel periodo oggetto della segnalazione	Per ciascun tipo di operazione il volume è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici riportati come numeri interi senza decimali.



N.	Dettagli da segnalare	Formato
33.	Tasso di mancati regolamenti per ciascun tipo di operazione, in termini di volume (numero di mancati regolamenti/numero di istruzioni di regolamento per ciascun tipo di operazione nel periodo oggetto della segnalazione)	Per ciascun tipo di operazione il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.
34.	Valore (EUR) delle istruzioni di regolamento per ciascun tipo di operazione	Per ciascun tipo di operazione il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.
35.	Valore (EUR) dei mancati regolamenti (relativo sia ai mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia a quelli dovuti a mancanza di contante) per ogni tipo di operazione	Per ciascun tipo di operazione il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.
36.	Tasso di mancati regolamenti per ciascun tipo di operazione, in termini di valore (valore dei mancati regolamenti/valore delle istruzioni di regolamento per ciascun tipo di operazione nel periodo oggetto della segnalazione)	Per ciascun tipo di operazione il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.
37.	Primi 20 codici ISIN che sono oggetto di mancati regolamenti, in base al volume dei mancati regolamenti	Codice ISIN
38.	Primi 20 codici ISIN che sono oggetto di mancati regolamenti, in base al valore (EUR) dei mancati regolamenti	Codice ISIN
39.	Numero totale di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 imposte dal CSD	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
40.	Valore totale (EUR) delle penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 imposte dal CSD	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.
41.	Durata media dei mancati regolamenti in numero di giorni (differenza tra la data di regolamento effettiva e quella prevista, ponderata per il valore del mancato regolamento)	Numero di giorni riportato come numero con un decimale.
42.	Principali motivi dei mancati regolamenti	Testo libero
43.	Misure per migliorare l'efficienza del regolamento	Testo libero





Tabella 2
Dati giornalieri sui mancati regolamenti che i CSD sono tenuti a segnalare alle autorità competenti e alle autorità pertinenti su base mensile


Tipo di strumenti finanziari		Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)																
					Mancata consegna di titoli			Mancata consegna di contante													
					Mancati regolamenti	Totale istruzioni	Tasso di mancata esecuzione	Mancati regolamenti	Totale istruzioni	Tasso di mancata esecuzione											
Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)														
Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE	Acquisto o vendita di strumenti finanziari	Intra-CSD	DVP (1)																		
				DWP (2)																	
					PFOD (3)																
						FoP (4)															
	Inter CSD	DVP																			
			DWP																		
				PFOD																	
					FoP																
	Operazioni di gestione delle garanzie	Intra-CSD	DVP																		
				DWP																	
					PFOD																
		Inter CSD	DVP																		
				DWP																	
					FoP																



Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)															
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante							
				Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione			
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)		
Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE	Altre operazioni	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
	Acquisto o vendita di strumenti finanziari	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												




Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)														
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante						
				Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione		
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	
	Operazioni di gestione delle garanzie	Intra-CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
	Concessione e assunzione di titoli in prestito	Inter CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
	Concessione e assunzione di titoli in prestito	Intra-CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
	Concessione e assunzione di titoli in prestito	Inter CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											



Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)														
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante						
				Mancati regolamenti		Tasso di mancata esecuzione		Mancati regolamenti		Tasso di mancata esecuzione				
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)			
	Operazioni di vendita con patto di riacquisto	Intra-CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
	Altre operazioni	Inter CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
		Intra-CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
		Inter CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											




Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)																	
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli						Mancata consegna di contante							
				Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione			
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)		
Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva	Acquisto o vendita di strumenti finanziari	Intra-CSD	DVP														
			DWP														
			PFOD														
			FoP														
	Inter CSD	DVP															
		DWP															
		PFOD															
		FoP															
	Operazioni di gestione delle garanzie	Intra-CSD	DVP														
			DWP														
			PFOD														
			FoP														
		Inter CSD	DVP														
			DWP														
			PFOD														
			FoP														




Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)															
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante							
				Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione			
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)		
Concessione e assunzione di titoli in prestito	Intra-CSD		DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
	Inter CSD		DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
Operazioni di vendita con patto di riacquisto	Intra-CSD		DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
	Inter CSD		DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												




Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)														
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante						
				Mancati regolamenti		Tasso di mancata esecuzione		Mancati regolamenti		Tasso di mancata esecuzione				
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)			
	Operazioni di gestione delle garanzie	Intra-CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
		Inter CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
	Concessione e assunzione di titoli in prestito	Intra-CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
		Inter CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											




Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)															
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli			Mancata consegna di contante			Mancata esecuzione					
				Mancati regolamenti	Totale istruzioni	Tasso di mancata esecuzione	Mancati regolamenti	Totale istruzioni	Tasso di mancata esecuzione	Mancati regolamenti	Totale istruzioni	Tasso di mancata esecuzione			
				Volume	Valore (EUR)		Volume	Valore (EUR)		Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)		
Fondi indicizzati quotati (EFT) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE	Acquisto o vendita di strumenti finanziari	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
	Inter CSD	DVP													
		DWP													
		PFOD													
		FoP													
	Operazioni di gestione delle garanzie	Intra-CSD	Inter CSD	DVP											
				DWP											
				PFOD											
				FoP											



Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)															
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli						Mancata consegna di contante					
				Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione	
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)
Quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli EFT	Altre operazioni	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
	Acquisto o vendita di strumenti finanziari	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												




Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)															
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante							
				Mancati regolamenti		Tasso di mancata esecuzione		Mancati regolamenti		Tasso di mancata esecuzione					
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)				
	Operazioni di gestione delle garanzie	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
	Concessione e assunzione di titoli in prestito	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												




Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)													
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante					
				Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione	
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)
	Operazioni di vendita con patto di riacquisto	Intra-CSD	DVP										
			DWP										
			PFOD										
			FoP										
	Altre operazioni	Inter CSD	DVP										
			DWP										
			PFOD										
			FoP										
		Intra-CSD	DVP										
			DWP										
			PFOD										
			FoP										
		Inter CSD	DVP										
			DWP										
			PFOD										
			FoP										




Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)														
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli			Mancata consegna di contante			Mancata esecuzione				
				Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione		
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	
Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE	Acquisto o vendita di strumenti finanziari	Intra-CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
	Inter CSD	DVP												
		DWP												
		PFOD												
		FoP												
	Operazioni di gestione delle garanzie	Intra-CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
	Inter CSD	DVP												
		DWP												
		PFOD												
		FoP												



Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)															
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante							
				Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione			
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)		
	Concessione e assunzione di titoli in prestito	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
	Operazioni di vendita con patto di riacquisto	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												




Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)															
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante							
				Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione			
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)		
Quote di emissione	Altre operazioni	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
	Acquisto o vendita di strumenti finanziari	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												



Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)															
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante							
				Mancati regolamenti	Totale istruzioni	Tasso di mancata esecuzione	Mancati regolamenti	Totale istruzioni	Tasso di mancata esecuzione						
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)		
Altri strumenti finanziari	Acquisto o vendita di strumenti finanziari	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
	Operazioni di gestione delle garanzie	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												




Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)															
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante							
				Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Mancati regolamenti		Totale istruzioni		Tasso di mancata esecuzione			
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)		
	Concessione e assunzione di titoli in prestito	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
	Operazioni di vendita con patto di riacquisto	Intra-CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												
		Inter CSD	DVP												
			DWP												
			PFOD												
			FoP												



Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)														
Tipo di strumenti finanziari	Tipo di operazione	Intra/inter sistema	Tipo di istruzione	Mancata consegna di titoli				Mancata consegna di contante						
				Mancati regolamenti		Tasso di mancata esecuzione		Mancati regolamenti		Tasso di mancata esecuzione				
				Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)	Volume	Valore (EUR)			
	Altre operazioni	Intra-CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											
		Inter CSD	DVP											
			DWP											
			PFOD											
			FoP											

(1) Copre le istruzioni di regolamento DVP e RVP
 (2) Copre le istruzioni di regolamento DWP e RWP
 (3) Copre le istruzioni di regolamento DPFOOD e CPFOD
 (4) Copre le istruzioni di regolamento DFP e RFP




ALLEGATO II


Informazioni sui mancati regolamenti che i CSD sono tenuti a segnalare alle autorità competenti e alle autorità pertinenti su base annua

Tabella 1

N.	Dettagli da segnalare	Formato
1.	Codice del paese per la giurisdizione in cui è stabilito il CSD	Codice del paese a 2 caratteri secondo ISO 3166
2.	Sistema di regolamento titoli gestito dal CSD	Testo libero
3.	Data e ora della segnalazione (CSD all'autorità competente/autorità pertinente)	Data secondo ISO 8601 nel formato dell'ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ
4.	Periodo di riferimento: date di inizio e di fine del periodo oggetto della segnalazione	Data secondo ISO 8601 nel formato AAAA-MM-GG-AAAA-MM-GG
5.	Identificativo della persona giuridica del CSD	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
6.	Denominazione sociale del CSD	Testo libero
7.	Nome e cognome della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD	Testo libero
8.	Funzione della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD	Testo libero
9.	Numero di telefono della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD	Sono consentiti solo caratteri numerici. Il numero di telefono deve includere il prefisso internazionale e il prefisso nazionale. Non sono consentiti caratteri speciali.
10.	Indirizzo di posta elettronica della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD	Gli indirizzi di posta elettronica devono essere forniti utilizzando la convenzione standard per gli indirizzi di posta elettronica.
11.	Misure per migliorare l'efficienza del regolamento	Testo libero
12.	Principali motivi dei mancati regolamenti (riepilogo annuale dei motivi dei mancati regolamenti inclusi nelle relazioni mensili)	Testo libero
13.	Volume annuo delle istruzioni di regolamento	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
14.	Volume annuo dei mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
15.	Tasso annuo di mancati regolamenti in termini di volume (numero annuo di mancati regolamenti/numero annuo di istruzioni di regolamento) (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)	Valore percentuale con al massimo 2 decimali
16.	Valore annuo (EUR) delle istruzioni di regolamento	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico



N.	Dettagli da segnalare	Formato
17.	Valore annuo (EUR) dei mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico
18.	Tasso annuo di mancati regolamenti in termini di valore (valore annuo di mancati regolamenti/valore annuo di istruzioni di regolamento) (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)	Valore percentuale con al massimo 2 decimali
19.	Ammissibile alla deroga di cui all'articolo 12 del regolamento delegato sulla disciplina del regolamento, compresa la giustificazione	SÌ/NO Testo libero



ALLEGATO III

Relazione sui mancati regolamenti da pubblicare ogni anno


Tabella 1

N.	Dettagli da pubblicare	Formato
1.	Periodo di riferimento	Data secondo ISO 8601 nel formato AAAA-MM-GG-AAAA-MM-GG
2.	Identificativo della persona giuridica del CSD	Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici
3.	Sistema di regolamento titoli gestito dal CSD	Testo libero
4.	Numero di istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
5.	Valore (EUR) delle istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.
Dati sulla mancata consegna di titoli		
6.	Numero di mancati regolamenti dovuti alla mancata consegna di titoli	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
7.	Valore (EUR) dei mancati regolamenti dovuti alla mancata consegna di titoli	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.
8.	Tasso di mancati regolamenti in termini di volume delle istruzioni di regolamento	Valore percentuale con al massimo 2 decimali.
9.	Tasso di mancati regolamenti in termini di valore delle istruzioni di regolamento	Valore percentuale con al massimo 2 decimali.
Dati sulla mancata consegna di contante		
10.	Numero di mancati regolamenti dovuti alla mancata consegna di contante	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).
11.	Valore (EUR) dei mancati regolamenti dovuti alla mancata consegna di contante	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.
12.	Tasso di mancati regolamenti in termini di volume delle istruzioni di regolamento	Valore percentuale con al massimo 2 decimali.
13.	Tasso di mancati regolamenti in termini di valore (EUR) delle istruzioni di regolamento	Valore percentuale con al massimo 2 decimali
Dati riguardanti sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante		
14.	Numero totale di mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)	Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).



N.	Dettagli da pubblicare	Formato
15.	Valore totale (EUR) dei mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)	Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.
16.	Tasso di mancati regolamenti in termini di volume delle istruzioni di regolamento	Valore percentuale con al massimo 2 decimali
17.	Tasso di mancati regolamenti in termini di valore delle istruzioni di regolamento	Massimo 5 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.
18.	Misure per migliorare l'efficienza del regolamento	Testo libero

18CE1944



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1230 DEL CONSIGLIO**del 12 settembre 2018****che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafi 1, 3 e 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) In base a un riesame effettuato dal Consiglio, è opportuno modificare le informazioni relative a talune persone ed entità nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.




ALLEGATO


Le voci relative alle persone ed entità elencate in appresso, quali figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sono sostituite dalle voci seguenti:

Persone:


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«4.	Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ) Denys Valentynovych BEREZOVSKYY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)	Data di nascita: 15.7.1974 Luogo di nascita: Kharkiv, RSS ucraina	Berezovskiy è stato nominato comandante della marina ucraina il 1° marzo 2014 ma ha in seguito prestato giuramento alle forze armate di Crimea, rompendo così il suo giuramento alla marina ucraina. È stato vicecomandante della flotta della Federazione russa nel Mar Nero fino all'ottobre 2015. Dal 2015 studia all'accademia militare dello Stato maggiore delle forze armate russe.	17.3.2014
11.	Andrei Aleksandrovich KLISHAS (Андрей Александрович Клишас)	Data di nascita: 9.11.1972 Luogo di nascita: Sverdlovsk	Presidente della commissione per la legislazione costituzionale e la costruzione dello Stato del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1° marzo 2014 Klishas ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. In occasione di dichiarazioni pubbliche Klishas ha cercato di giustificare un intervento militare russo in Ucraina sostenendo che "il presidente ucraino sostiene l'appello delle autorità della Crimea al presidente della Federazione russa sulla mobilitazione di un'assistenza globale a difesa dei cittadini della Crimea".	17.3.2014
14.	Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Александр Борисович Тотоонов)	Data di nascita: 3.4.1957 Luogo di nascita: Ordzhonikidze, Ossezia setentrionale	Ex presidente della Commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale della Federazione russa. Le sue funzioni di membro del Consiglio della Federazione russa si sono concluse nel settembre 2017. Dal settembre 2017 è il primo vicepresidente del parlamento dell'Ossezia settentrionale. Il 1° marzo 2014 Totoonov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.	17.3.2014
17.	Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)	Data di nascita: 30.7.1970 Luogo di nascita: San Pietroburgo (in precedenza Leningrado)	Ex vicepresidente della Duma di Stato della Federazione russa. Ha sostenuto attivamente l'uso di forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Ha personalmente condotto la dimostrazione a sostegno del ricorso alle forze armate russe in Ucraina. Ex vicepresidente e attualmente membro della Commissione "Affari esteri" della Duma di Stato della Federazione russa.	17.3.2014
22.	Dmitry Olegovich ROGOZIN (Дмитрий Олегович Рогозин)	Data di nascita: 21.12.1963 Luogo di nascita: Mosca	Ex vice primo ministro della Federazione russa. Ha chiesto pubblicamente l'annessione della Crimea.	21.3.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
28.	Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович Куликов)	Data di nascita: 1.9.1956 Luogo di nascita: Zaporozhye, (RSS ucraina)	Ex vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino. Il 26 settembre 2017, con un decreto del presidente della Federazione russa, è stato destituito da tale incarico e dal servizio militare. Dal settembre 2017 è un membro del Consiglio federale della Federazione russa in rappresentanza dell'annessa città di Sebastopoli.	21.3.2014
30.	Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ) Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV (Михайло Григорович МАЛИШЕВ)	Data di nascita: 10.10.1955 Luogo di nascita: Sinferopoli, Crimea	Presidente della commissione elettorale della Crimea. Responsabile dell'organizzazione del "referendum" in Crimea. Responsabile, in virtù del sistema russo, dell'approvazione dei risultati del referendum. In veste di presidente della commissione elettorale della Crimea, ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	21.3.2014
32.	Ten.Gen. Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK (Игорь Николаевич Турченко)	Data di nascita: 5.12.1959 Luogo di nascita: Osh, RSS kirghisa	Ex comandante di fatto delle truppe russe schierate sul terreno in Crimea annessa illegalmente (che la Russia continua a chiamare ufficialmente "milizie locali di autodifesa"). Ex vicecomandante del distretto militare meridionale. Attualmente è a capo del dipartimento della pubblica amministrazione e della sicurezza nazionale presso l'accademia militare dello Stato maggiore delle forze armate russe.	21.3.2014
47.	Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)	Data di nascita: 1.5.1983 Luogo di nascita: Khartsyzsk, regione di Donetsk	Uno dei leader dell'organizzazione ideologicamente radicale "Milizia popolare di Donbas". Ha partecipato attivamente alla conquista di vari edifici statali nella regione di Donetsk. Membro del "Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk", ex presidente e attuale membro del "Comitato del Consiglio popolare sulla politica dell'informazione e la tecnologia dell'informazione".	29.4.2014
56.	Igor Evgenovich KAKIDZYANOV (Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ), Igor Evgenovich KNAKIMZYANOV (Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ) Ihor Yevhenovych KNAKIMZIANOV (КАКИДЗІАНОВ) (Igor Євгенович ХАКІМЗЯНОВ (КАКІДЗЯНОВ)]	Data di nascita: 25.7.1980 Luogo di nascita: Makiivka (oblast di Donetsk)	Uno degli ex leader delle forze armate dell'auto-proclamata "Repubblica popolare di Donetsk". Scopo delle forze è "proteggere la popolazione della Repubblica popolare di Donetsk e l'integrità territoriale della Repubblica" stando a Pushylin, uno dei leader della "Repubblica popolare di Donetsk". Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	12.5.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
60.	Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)	Data di nascita: 18.3.1980 Luogo di nascita: Mikhailovka, regione di Voroshilovgrad, RSS ucraina o Yevpatoria, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletta dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Ex procuratore della cosiddetta "Repubblica di Crimea". Ha realizzato attivamente l'annessione della Crimea da parte della Russia. Attualmente vicepresidente della Commissione per la sicurezza e la lotta alla corruzione della Duma di Stato della Federazione russa.	12.5.2014
71.	Nikolay Ivanovich KOZITSYN (Николай Иванович Козицын)	Data di nascita: 20.6.1956 o 6.10.1956 Luogo di nascita: Djerzjinsk, regione di Donetsk	Comandante delle forze cosacche. Responsabile del comando dei separatisti dell'Ucraina orientale che lottano contro le forze governative ucraine. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	12.7.2014
78.	Sergei Orestovich BESEDA (Сергей Орестович Беседа)	Data di nascita: 17.5.1954	Comandante del quinto servizio dell'FSB, Servizio federale di sicurezza della Federazione russa. In qualità di alto ufficiale dell'FSB (generale colonnello), dirige un servizio che controlla le operazioni di intelligence e le attività internazionali.	25.7.2014
79.	Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/ DEGTYAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРЕВ)	Data di nascita: 10.7.1981 Luogo di nascita: Kuibyshev (Samara)	Membro della Duma di Stato. In qualità di membro della Duma ha annunciato l'inaugurazione dell'"ambasciata di fatto" della cosiddetta, non riconosciuta, "Repubblica popolare di Donetsk" a Mosca; contribuisce a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Attualmente presidente della Commissione per l'educazione fisica, lo sport e la gioventù della Duma di Stato russa.	25.7.2014
81.	Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачѐв)	Data di nascita: 23.12.1960 Luogo di nascita: Vyselki, regione di Krasnodar	Ex governatore del Krai di Krasnodar. Gli è stata conferita la medaglia "per la liberazione della Crimea" dal capo facente funzione della Repubblica autonoma di Crimea per il sostegno fornito all'annessione illegale della Crimea. In tale occasione il capo facente funzione della Repubblica autonoma di Crimea ha dichiarato che Tkachyov è stato tra i primi a manifestare il proprio sostegno alla nuova "leadership" della Crimea. Ex ministro dell'agricoltura della Federazione russa.	25.7.2014
89.	Oksana TCHIGRINA, Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (СНУГРІНА) (Оксана Александровна ЧИГРИНА)	Data di nascita: forse 23.7.1981	Ex portavoce del cosiddetto "governo" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk", ha rilasciato dichiarazioni che giustificano, tra l'altro, l'abbattimento di un aereo militare ucraino, la presa di ostaggi, le attività di combattimento dei gruppi armati illegali, che hanno portato a compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina. Ex portavoce del Servizio stampa della "Repubblica popolare di Lugansk".	30.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
102.	Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)	Data di nascita: 23.9.1976 Luogo di nascita: Mosca	Ex rappresentante di Mosca della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Nelle sue dichiarazioni ha tra l'altro affermato che le milizie sono pronte a condurre una guerriglia e che si sono impadronite di sistemi d'arma delle forze armate ucraine. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Uno degli ex leader dell'"Unione dei volontari di Donbas".	12.9.2014
117.	Aleksey Vasilevich NAUMETS (Алексей Васильевич Наумец)	Data di nascita: 11.2.1968	Maggiore Generale dell'Esercito russo. Ex comandante della 76ª divisione aviotrasportata che ha fatto parte del contingente militare russo presente in territorio ucraino, in particolare durante l'annessione illegale della Crimea. Dal 2018 vicecapo di stato maggiore delle forze aviotrasportate.	12.9.2014
120.	Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ)	Data di nascita: 29.9.1982 o 23.9.1982	In veste di ex cosiddetto "capo della commissione elettorale centrale di Lugansk" è responsabile di aver organizzato le cosiddette "elezioni" del 2 novembre 2014 nella "Repubblica popolare di Lugansk". Queste "elezioni" hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Fra l'ottobre 2015 e il dicembre 2017 cosiddetto "ministro della giustizia" della "Repubblica popolare di Lugansk". Nell'assumere e nel rivestire tali cariche e nell'organizzare le "elezioni" illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
138.	Alexandr Vasilevich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)	Data di nascita: 20.5.1972 o 30.5.1972 Luogo di nascita: Lugansk	Ex cosiddetto "ministro della giustizia" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" illegale. Presidente della "commissione elettorale centrale" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" dall'ottobre 2015. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
141.	Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА) Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA (Катерина Володимирівна ФІЛІПОВА)	Data di nascita: 20.1.1988 Luogo di nascita: Krasnoarmëisk	Ex cosiddetto "ministro della giustizia" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
146.	Zaur Raufovich ISMAILOV (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovich ISMAYILOV (Заур Рауфович ИСМАЙЛОВ)	Data di nascita: 25.7.1978 (o 23.3.1975) Luogo di nascita: Krasny Luch, Voroshilovgrad, regione di Lugansk	Ex cosiddetto "procuratore generale" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" (fino all'ottobre 2017). Attualmente svolge le funzioni di cosiddetto "ministro della giustizia" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
164.	Aleksandr Yurevich PETUKHOV / Aleksandr Yurievich PETUKHOV (Александр Юрьевич ПЕТУХОВ) Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV (Олександр Юрійович ПЕТУХОВ)	Data di nascita: 17.7.1970	Ex presidente della commissione elettorale di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018»

Entità:


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«3.	Cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" "Луганская народная республика" "Luganskaya narodnaya respublika"	Informazioni ufficiali: https://glava-lnr.info/ https://sovminlnr.ru/ https://nslnr.su/	La cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" è stata istituita il 27 aprile 2014. Responsabile dell'organizzazione del referendum illegale dell'11 maggio 2014. Dichiarazione d'indipendenza proclamata il 12 maggio 2014. Il 22 maggio 2014 le cosiddette "Repubbliche popolari" di Donetsk e Lugansk hanno creato il cosiddetto "Stato federale di Novorossiya". Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di membri dell'"Esercito del sud-est" separatista e di altri gruppi separatisti armati illegali e pertanto compromette la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.	25.7.2014
4.	Cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" "Донецкая народная республика" "Donétskaya narodnaya respúblika"	Informazioni ufficiali: http://dnr-online.ru/ http://av-zakharchenko.su/ http://smdnr.ru/ https://dnrsovet.su/	La cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" è stata proclamata il 7 aprile 2014. Responsabile dell'organizzazione del referendum illegale dell'11 maggio 2014. Dichiarazione d'indipendenza proclamata il 12 maggio 2014. Il 24 maggio 2014 le cosiddette "Repubbliche popolari" di Donetsk e Lugansk hanno firmato un accordo sulla creazione del cosiddetto "Stato federale di Novorossiya".	25.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di membri di gruppi separatisti armati illegali, minacciando pertanto la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.	
6.	Unione internazionale delle Associazioni pubbliche "Grande esercito del Don" Международный Союз Общественных Объединений "Всеукраинское Войско Донское"	Informazioni ufficiali: http://xn-80aaa ajfszd7a3b0e.xn-p1ai/ Numero di telefono: +7-8-908-178-65-57 Media sociali: Guardia nazionale cosacca http://vk.com/kazak_nac_guard Indirizzo: 346465 Russia Rostov Region, October (C) District, St Zaplavskaya, Str Shosseyaya 1 Secondo indirizzo: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don	Il "Grande esercito del Don" ha istituito la "Guardia nazionale cosacca", responsabile della lotta contro le forze governative ucraine in Ucraina orientale, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché minacciando la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Associata a Nikolay KOZITSYN, comandante delle forze cosacche e responsabile del comando dei separatisti in Ucraina orientale che combattono contro le forze governative ucraine.	25.7.2014
7.	"Sobol" "Соболь"	Informazioni ufficiali: http://soboli.net Media sociali: http://vk.com/sobolipress Numero di telefono: (0652) 60-23-93 Indirizzo di posta elettronica: SoboliPress@gmail.com Indirizzo: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (zona stazione autobus "Centrale").	Organizzazione paramilitare radicale, responsabile di sostenere apertamente l'uso della forza per porre fine al controllo ucraino sulla Crimea, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Responsabile dell'addestramento dei separatisti alla lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale e costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.	25.7.2014
8.	Cosiddetta "Guardia di Lugansk" "Луганская гвардия"	Media sociali e altre informazioni: https://vk.com/luguard http://vk.com/club68692201 https://vk.com/luguardnews	Milizia di autodifesa di Lugansk, responsabile dell'addestramento dei separatisti alla lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Associata a German PROPOKIV, leader attivo responsabile della partecipazione all'occupazione dell'edificio dell'ufficio regionale di Lugansk del Servizio di sicurezza ucraino che ha registrato un videomessaggio rivolto al presidente Putin e alla Russia dall'edificio occupato.	25.7.2014
9.	Cosiddetto "Esercito del sud-est" "Армии Юго-Востока"	http://lugansk-online.info/statements Media sociali: http://vk.com/luganksbu	Gruppo separatista armato illegale, ritenuto uno dei più importanti in Ucraina orientale. Responsabile dell'occupazione dell'edificio del servizio di sicurezza nella regione di Lugansk. Associato a Valeriy BOLOTOV, che è stato inserito in elenco come uno dei leader del gruppo.	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Associato a Vasyl NIKITIN, responsabile delle attività "governative" separatiste del cosiddetto "governo della Repubblica popolare di Lugansk".	
10.	Cosiddetta "Milizia popolare di Donbas" "Народное ополчение Донбасса"	Media sociali: http://vk.com/polkdonbassa + 38-099-445-63-78; + 38-063-688-60-01; + 38-067-145-14-99; + 38-094-912-96-60; + 38-062-213-26-60 Indirizzo di posta elettronica: voenkom.dnr@mail.ru mobilisation@novorossia.co polkdonbassa@mail.ru Telefono volontari in Russia: + 7 (926) 428-99-51 + 7 (967) 171-27-09 o indirizzo di posta elettronica: novoross24@mail.ru Indirizzo: Donetsk. Prospect Zasyadko.13	Gruppo separatista armato illegale, responsabile della lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, che costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Fra l'altro, il gruppo militante ha assunto il controllo di vari edifici amministrativi in Ucraina orientale a inizio aprile 2014, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. È associata a Pavel Gubarev, responsabile dell'occupazione dell'edificio dell'amministrazione regionale a Donetsk con forze filorusse e autoproclamatosi "governatore del popolo".	25.7.2014
11.	"Battaglione Vostok" "Батальон Восток"	Media sociali: http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas http://patriot-donetsk.ru/ info.patriot.donbassa@gmail.com	Gruppo separatista armato illegale, ritenuto uno dei più importanti in Ucraina orientale. Responsabile della lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Ha partecipato attivamente alle operazioni militari che hanno portato all'occupazione dell'aeroporto di Donetsk. Parte del cosiddetto "1° Corpo d'Armata" delle forze armate della "Repubblica popolare di Donetsk".	25.7.2014
16.	Impresa a partecipazione statale federale "Sanatorium Nizhnyaya Oreanda" facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (già resort "Nizhnyaya Oreanda" Санаторий "Нижняя Ореанда")	Resort "Nizhnyaya Oreanda", 298658, Yalta, Oreanda (298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий "Нижняя Ореанда")	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 21 marzo 2014 il "Presidium del Parlamento di Crimea" ha adottato la decisione n. 1767-6/14 "sulle questioni relative alla creazione dell'Associazione degli istituti di cura e dei centri di villeggiatura", in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al resort "Nizhnyaya Oreanda" a nome della "Repubblica di Crimea". L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle "autorità" della Crimea. Nuovamente registrata il 9 ottobre 2014 come impresa semi-statale federale "Sanatorium Nizhnyaya Oreanda" facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ 'НИЖНЯЯ ОРЕАНДА' УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).	25.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
17.	Impresa della Repubblica di Crimea "Distilleria di Azov" Крымское республиканское предприятие "Азовский ликёро-водочный завод" Azovsky likerovodochny zavod	40 Zeleznodorozhnaya str., 296178 Azovskoye, Jankoysky district (Джанкойский район, 296178 пгт. Азовское, ул. Железнодорожная, 40) codice: 01271681	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il "Presidium del Parlamento di Crimea" ha adottato la decisione n. 1991-6/14 "sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della 'Repubblica di Crimea'" del 26 marzo 2014 "sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della 'Repubblica di Crimea'", in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti alla "Azovsky likerovodochny zavod" a nome della "Repubblica di Crimea". L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle "autorità" della Crimea. Procedura fallimentare in corso.	25.7.2014
21.	JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны 'Алмаз — Антей'" (alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО "Алмаз — Антей";)	41 ul.Vereiskaya street, Mosca 121471, Federazione russa; Sito web:almaz-antey.ru; Indirizzo di posta elettronica: antey@almaz-antey.ru	Almaz-Antey è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antey contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina.	30.7.2014
24.	Repubblica di Donetsk (Organizzazione pubblica) Донецкая республика	Informazioni ufficiali: http://oddr.info/	"Organizzazione" pubblica che ha presentato candidati alle cosiddette "elezioni" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" del 2 novembre 2014. Queste "elezioni" violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Nel partecipare formalmente alle "elezioni" illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina. Ne è a capo Alexander ZAKHARCHENKO ed è stata fondata da Andriy PURGIN.	29.11.2014
25.	Pace per la regione di Lugansk (Mir Luganschine) Мир Луганщине	https://mir-lug.info/	"Organizzazione" pubblica che ha presentato candidati alle cosiddette "elezioni" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" del 2 novembre 2014. Queste "elezioni" violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Nel partecipare formalmente alle "elezioni" illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
28.	Unione economica di Lugansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) Луганский экономический союз	Informazioni ufficiali: https://nslnr.su/about/obshchestvennyye-organizatsii/337/	“Organizzazione sociale” che ha presentato candidati alle cosiddette “elezioni” illegali della cosiddetta “Repubblica popolare di Lugansk” del 2 novembre 2014. Ha designato un candidato, Oleg AKIMOV, per il posto di “capo” della cosiddetta “Repubblica popolare di Luhansk”. Queste “elezioni” violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Nel partecipare formalmente alle “elezioni” illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
30.	Battaglione Sparta Батальон “Спарта”		Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e destabilizzano ulteriormente l'Ucraina. Parte del cosiddetto “1° Corpo d'Armata” della “Repubblica popolare di Donetsk”. Indicato come unità militare 08806. Nel novembre 2017 l'unità è stata intitolata al comandante militare separatista assassinato Arsen Pavlov (alias Motorola).	16.2.2015
33.	Prizrak brigade Бригада “Призрак”	mail@prizrak.info Tel: 8985 130 9920	Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e destabilizzano ulteriormente l'Ucraina. Parte del cosiddetto “2° Corpo d'Armata” della “Repubblica popolare di Lugansk”. Indicato anche come 14° battaglione fucilieri motorizzato.	16.2.2015»

18CE1945



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1231 DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2018**

**che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 8 agosto 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di un'entità soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS


⁽¹⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.



ALLEGATO

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 71 della rubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi» è sostituita dalla seguente:

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
«71.	PRO-GAIN GROUP CORPORATION			30.3.2018	Società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC.»

18CE1946

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1232 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari della Norvegia e della Nuova Zelanda.
- (2) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione per determinati prodotti agricoli originari della Norvegia. L'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (4) L'Unione europea e la Norvegia hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (di seguito, «l'accordo con la Norvegia»). L'accordo con la Norvegia è stato approvato a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2018/760 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (5) L'entrata in vigore dell'accordo con la Norvegia è fissata al primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. L'ultimo strumento di approvazione è stato depositato il 16 luglio 2018. L'accordo con la Norvegia deve pertanto entrare in vigore il 1° ottobre 2018. L'allegato IV dell'accordo con la Norvegia prevede il consolidamento in un unico contingente tariffario di due contingenti di prodotti di cui ai codici NC 0210 e 0204, stabiliti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 992/95 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011.
- (6) A fini di chiarezza e di certezza del diritto, tale contingente tariffario unico dovrebbe essere aperto e gestito a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Di conseguenza, il contingente tariffario per i prodotti originari della Norvegia di cui al codice NC 0204 dovrebbe essere contestualmente soppresso dal regolamento (UE) n. 1354/2011, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (7) Il nuovo regolamento recante apertura del contingente tariffario unico di importazione di prodotti originari della Norvegia, da adottare a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, si applicherà a decorrere dal 1° ottobre 2018. Di conseguenza, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 si applichino a decorrere dalla stessa data.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GUL 338 del 21.12.2011, pag. 36).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (GUL 101 del 4.5.1995, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 129 del 25.5.2018, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).



- (8) Con l'adesione della Repubblica di Croazia, il territorio doganale dell'Unione è stato ampliato. Di conseguenza, conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione ha avviato negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato con lo Stato membro aderente allo scopo di convenire adeguamenti compensativi.
- (9) Il 18 maggio 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea («l'accordo con la Nuova Zelanda»). La decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio ⁽¹⁾ ne ha autorizzato la firma e la decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio ⁽²⁾ ha concluso l'accordo. L'accordo con la Nuova Zelanda prevede l'aggiunta al contingente tariffario annuo assegnato alla Nuova Zelanda di un quantitativo di 135 tonnellate (equivalente peso carcassa) di cui al codice NC 0204.
- (10) Ai fini di una gestione corretta del contingente tariffario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, il quantitativo supplementare dovrebbe essere messo a disposizione il 1° ottobre 2018.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. È opportuno che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi con la Norvegia e con la Nuova Zelanda.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2018

Per la Commissione,


a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 191 del 22.7.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 185 del 23.7.2018, pag. 1).



ALLEGATO


«ALLEGATO

CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE [IN TONNELLATE (T) DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA]

Codici NC	Dazi ad valorem (%)	Dazi specifici EUR/100 kg	Numero d'ordine in base al principio "primo arrivato, primo servito"				Origine	Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa
			Animali vivi (coefficiente = 0,47)	Carni disossate di agnelli ⁽¹⁾ (coefficiente = 1,67)	Carni disossate di montone e pecora ⁽²⁾ (coefficiente = 1,81)	Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00)		
0204	Zero	Zero	—	09.2101	09.2102	09.2011	Argentina	23 000
			—	09.2105	09.2106	09.2012	Australia	19 186
			—	09.2109	09.2110	09.2013	Nuova Zelanda	228 389
			—	09.2111	09.2112	09.2014	Uruguay	5 800
			—	09.2115	09.2116	09.1922	Cile ⁽³⁾	8 000
			—	09.2125	09.2126	09.0693	Groenlandia	100
			—	09.2129	09.2130	09.0690	Isole Færøer	20
			—	09.2131	09.2132	09.0227	Turchia	200
			—	09.2171	09.2175	09.2015	Altri ⁽⁴⁾	200
			—	09.2178	09.2179	09.2016	Erga omnes ⁽⁵⁾	200
0104 10 30	10 %	Zero	09.2181	—	—	09.2019	Erga omnes ⁽⁵⁾	92
0104 10 80								
0104 20 90								

⁽¹⁾ E di capretto.⁽²⁾ E di capra, escluso il capretto.⁽³⁾ Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.⁽⁴⁾ Per "altri" si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda.⁽⁵⁾ Per *Erga omnes* si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.»

18CE1947



REGOLAMENTO (UE) 2018/1233 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2018

recante divieto di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente


João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ G.U.L. 343 del 22.12.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (G.U.L. 27 del 31.1.2018, pag. 1).



ALLEGATO

N.	17/TQ120
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	RED/N3M.
Specie	Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)
Zona	NAFO 3M
Data di chiusura	24.8.2018 alle ore 15:00 UTC

18CE1948



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1234 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2018**

**recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 75 del 28.2.2018, pag. 6.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1235 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2018

che registra una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle
indicazioni geografiche protette «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018


*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN*

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 53 del 13.2.2018, pag. 7.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1236 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2018

che chiude l'inchiesta concernente la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1193/2008 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.
- (2) In seguito a un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio parziale («le inchieste precedenti») a norma dell'articolo 11, rispettivamente paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure definitive e ne ha modificato il livello con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 ⁽³⁾. I dazi antidumping definitivi in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della RPC sono ora compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % («le misure in vigore»).
- (3) In seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 ⁽⁴⁾, il dazio antidumping del 42,7 % istituito sulle importazioni di acido citrico originario della RPC alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia.

1.2. Domanda


- (4) Alla Commissione è pervenuta una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, nella quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sull'acido citrico originario della RPC tramite importazioni spedite dalla Cambogia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Cambogia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
- (5) La domanda è stata presentata il 30 ottobre 2017 dall'industria europea produttrice di acido citrico.
- (6) La domanda conteneva elementi di prova sufficienti di una modificazione della configurazione degli scambi tra l'Unione, la RPC e la Cambogia, che pareva derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, vale a dire il trasbordo in Cambogia, con o senza operazioni di trasformazione di lieve entità, del prodotto in esame originario della RPC e destinato all'Unione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1º dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GUL 323 del 3.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 15 del 22.1.2015, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia (GUL 10 del 15.1.2016, pag. 3).



- (7) La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche sopra descritte indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi e che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta erano oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per il prodotto in esame.

1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (8) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da acido citrico [compreso il citrato trisodico biidrato («sale citrico»)], classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918 14 00 90) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 19) e originario della RPC («il prodotto in esame»).
- (9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma è spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).
- (10) Dall'inchiesta è emerso che l'acido citrico e il sale citrico esportati dalla RPC nell'Unione e spediti dalla Cambogia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi e vanno quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.4. Apertura

- (11) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e di disporre la registrazione delle importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia.
- (12) L'inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione il 13 dicembre 2017 ⁽¹⁾ («il regolamento di apertura»).


1.5. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

- (13) Il periodo dell'inchiesta comprende il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito alla proroga delle misure e all'aumento dei dazi antidumping definitivi disposti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/82 nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

1.6. Inchiesta

- (14) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC e della Cambogia, i produttori esportatori e gli operatori commerciali di tali paesi, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari/moduli di richiesta di esenzione ai produttori/esportatori della Cambogia e della RPC e agli importatori dell'Unione noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati al considerando 16 del regolamento di apertura.
- (15) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.
- (16) Hanno inviato risposte ai questionari/moduli di esenzione un produttore esportatore cambogiano, Wang Kang Biochemical Co., Ltd. («WKB») e cinque importatori dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 39).



- (17) Nel marzo 2018 è stata effettuata una visita di verifica nei locali della società WKB.
- (18) La Commissione ha consultato anche vari ministeri ed enti pubblici della Cambogia, tra cui il ministero del Commercio, il ministero delle Finanze, il ministero dell'Industria e dell'artigianato, le autorità doganali e il Consiglio per lo Sviluppo della Cambogia.

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Considerazioni generali

- (19) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione i seguenti elementi:
- se vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cambogia, la RPC e l'Unione,
 - se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure antidumping in vigore,
 - se sia provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta e
 - se vi siano elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.

2.2. Modificazione della configurazione degli scambi

- (20) Le modificazioni della configurazione degli scambi tra la Cambogia, la RPC e l'Unione nel PI sono analizzate in base alle statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni della Cambogia.
- (21) Durante le consultazioni con le autorità doganali cambogiane la Commissione ha ricevuto la banca dati di tutte le operazioni di importazione e di esportazione della voce 2918 del sistema armonizzato (SA) per il PI. La banca dati ha consentito di individuare il mese e l'anno di ogni singola operazione, la descrizione del codice doganale cambogiano fino a un livello di otto cifre, la descrizione particolareggiata del prodotto, il nome dell'esportatore/importatore, il volume e il valore della transazione, il paese di importazione/origine/destinazione.
- (22) Durante le consultazioni con il ministero del Commercio e il ministero dell'Industria e dell'artigianato della Cambogia è stato inoltre confermato che l'unico produttore esportatore cambogiano che ha collaborato, la società WKB, è il solo esportatore e produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta esistente in Cambogia.
- (23) Il prodotto in esame è stato importato in Cambogia sia direttamente dalla Cina sia attraverso la Thailandia e il Vietnam da parte dell'unico produttore esportatore del prodotto oggetto dell'inchiesta della Cambogia, la WKB, e da altre società non esportatrici cambogiane.
- (24) Le importazioni delle altre società, attive soprattutto nel settore tessile e dell'abbigliamento, avevano volumi relativamente limitati ed erano destinate al consumo interno in Cambogia, mentre nei registri doganali non è riportata alcuna operazione di esportazione di acido citrico o sale citrico oltre alle esportazioni della WKB. Queste importazioni possono quindi essere escluse dall'analisi della modificazione della configurazione degli scambi tra la Cambogia, la RPC e l'Unione.
- (25) La WKB compare per la prima volta nelle statistiche doganali della Cambogia come società importatrice di acido citrico nell'anno 2015. Le importazioni della WKB sono sostanziali al confronto con il resto delle importazioni cambogiane e rivelano una tendenza crescente nel periodo dal 2015 al PR.
- (26) Nel 2015 la WKB è anche comparsa per la prima volta nelle statistiche sulle esportazioni come esportatrice di sale citrico sia nell'Unione sia in paesi terzi.
- (27) I dati sulle importazioni cambogiane del prodotto in esame originario della Cina e sulle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Cambogia nell'Unione sono riportati nelle tabelle seguenti. Va notato che i volumi delle esportazioni sono molto più elevati dei volumi delle importazioni, il che è dovuto al processo di produzione della WKB, come spiegato di seguito.




Tabella 1

Volumi delle importazioni (in tonnellate) dalla RPC in Cambogia

	2014	2015	2016	PR
WKB (*)	0	2 250	1 200	2 990
Altre società (**)	398	497	581	533
Totale delle importazioni	398	2 747	1 781	3 523

(*) Solo acido citrico

(**) Acido citrico e sale citrico

Fonte: autorità doganali della Cambogia

Tabella 2

Volumi delle esportazioni (in tonnellate) dalla Cambogia

	2014	2015	2016	PR
WKB (*)	0	872	9 174	24 221
Altre società	0	0	0	0
Totale delle esportazioni (**)	0	872	9 174	24 221

(*) Solo sale citrico

(**) L'esportazione nell'UE si colloca tra il 55 % e l'85 % del totale delle esportazioni

Fonte: autorità doganali della Cambogia

- (28) L'aumento dei volumi delle esportazioni dalla Cambogia nell'Unione e delle esportazioni dalla RPC in Cambogia si è verificato in seguito alla proroga delle misure e all'aumento dei dazi antidumping definitivi disposti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82. Ciò rappresenta una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e la Cambogia, da un lato, e tra la Cambogia e l'Unione, dall'altro.

2.3. Asserzione di pratiche di elusione**2.3.1. Motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping**

- (29) Secondo le conclusioni dell'inchiesta, esiste una motivazione o giustificazione economica riguardante l'inizio dell'attività economica e l'insediamento della produzione della WKB in Cambogia. Il fatto che un investitore cinese abbia investito nella WKB non altera tali conclusioni. Il motivo principale della localizzazione degli impianti di produzione in Cambogia è stato infatti un pacchetto di incentivi offerti all'investitore cinese.
- (30) La WKB è stata costituita nel 2014 e la produzione è iniziata nel 2015. Prima della costituzione della WKB, l'Er-Kang Group (gruppo controllante la WKB) non era coinvolto nella produzione del prodotto in esame nella RPC. Il gruppo Er-Kang non svolge inoltre alcuna attività di produzione in Malaysia, dove le misure sono state recentemente estese dal regolamento (UE) 2016/32.
- (31) La costituzione della WKB fa parte di un progetto di investimento più ampio. Il gruppo Er-Kang ha creato contemporaneamente, nello stesso luogo, altre due società (un produttore di amido e un produttore di amido speciale).
- (32) La decisione di localizzare la produzione in Cambogia è stata determinata in parte dall'accesso alle materie prime (cassava) ma soprattutto dal pacchetto di incentivi offerto dal governo cambogiano. Come confermato durante le consultazioni con il Consiglio per lo Sviluppo e il ministero delle Finanze della Cambogia, il complesso di investimenti del gruppo Er-Kang è stato definito un progetto di investimento qualificato (QIP - *qualified investment project*). Un QIP concede, a condizione che siano soddisfatti alcuni criteri sul valore dell'investimento e sul contenuto occupazionale locale (con soglie definite in base al settore di attività) e che siano assunti impegni di esportazione, determinati privilegi per quanto riguarda i dazi doganali all'importazione, le imposte sulle importazioni di macchinari e di materie prime e il periodo di tolleranza per l'imposta sul reddito.



2.3.2. *Asserzione di trasbordo*

- (33) Come indicato al considerando (6), nella domanda sono state asserite pratiche di elusione che consistono nel trasbordo in Cambogia, con o senza operazioni di trasformazione di lieve entità, del prodotto in esame destinato all'Unione.
- (34) Al fine di valutare tale asserzione, la Commissione ha esaminato i quantitativi e il tipo del prodotto in esame importato in Cambogia, se la produzione o alcune fasi della produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta fossero state effettuate in Cambogia, i particolari del processo di produzione e i quantitativi e i tipi del prodotto oggetto dell'inchiesta esportato nell'Unione.
- (35) Dato che la WKB è l'unico esportatore del prodotto oggetto dell'inchiesta, come spiegato al considerando (22), la Commissione ha limitato il suo esame a tale società.
- (36) L'inchiesta ha confermato che la WKB ha una linea di produzione completa e attiva (comprendente vasche di fermentazione) del prodotto oggetto dell'inchiesta, localizzata in Cambogia, e che il prodotto successivamente esportato nell'Unione è fabbricato in tale sito.
- (37) Nel processo di produzione del sale citrico applicato dalla WKB l'acido citrico costituisce una delle materie prime. Tale acido citrico viene importato principalmente dalla RPC ma anche dalla Thailandia, in quanto la decisione del paese di origine è basata sul livello dei prezzi. Queste operazioni sono quindi economicamente razionali e non rivelano alcuna intenzione di eludere le misure. Se l'intenzione fosse stata solo quella di eludere le misure, la WKB avrebbe importato il prodotto unicamente dalla RPC e poi lo avrebbe esportato nell'Unione direttamente o dopo lievi trasformazioni.
- (38) Va inoltre sottolineato che nel processo di fabbricazione viene utilizzata solo una quantità relativamente esigua di acido citrico rispetto alla quantità finale di sale citrico prodotta. L'acido citrico è aggiunto in una fase più avanzata del processo di produzione al fine di ridurre il valore pH del prodotto finale.
- (39) Alla fine la WKB non vende né esporta l'acido citrico che importa, né quello di origine cinese né quello thailandese.
- (40) I risultati riportati nei considerando da (37) a (39) sono stati confermati dopo una verifica in loco degli acquisti, della rotazione delle scorte di materie prime in questione e dei dati sul consumo nonché delle scorte e dei volumi di vendita del prodotto finale, vale a dire del sale citrico.
- (41) Alla luce di tali risultati si conclude che le asserzioni di trasbordo e di elusione delle misure istituite sulle importazioni dalla RPC tramite spedizioni dalla Cambogia non possono essere confermate. L'acido citrico è una materia prima (importata dalla RPC o dalla Thailandia) che viene utilizzata dalla WKB in quantità limitate per la produzione di sale citrico.
- (42) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, l'industria dell'Unione ha presentato osservazioni in merito a questi risultati, sollevando dubbi sulla percentuale di acido citrico usata nel processo di produzione del sale citrico e sul trattamento generale dell'acido citrico come materia prima nel processo di produzione del sale citrico. Secondo l'industria dell'Unione, l'acido citrico sarebbe un prodotto semilavorato piuttosto che una materia prima, dato che il processo di fermentazione produce l'acido citrico che è poi trasformato in sale citrico.
- (43) A tale riguardo va sottolineato che il processo di produzione utilizzato dalla WKB è diverso da quello applicato dall'industria dell'Unione. Come indicato nei considerando (37), (38) e (40), la quantità di acido citrico acquistata e utilizzata nel processo di produzione, la sua origine e la fase in cui è aggiunta al processo di produzione sono stati verificati in loco negli impianti della WKB. Inoltre, anche se le asserzioni dell'industria dell'Unione riguardo al processo di produzione fossero confermate, non avrebbero alcuna incidenza globale sulla valutazione della Commissione relativa all'elusione delle misure, visti i risultati riportati al considerando (49).
- (44) L'industria dell'Unione ha inoltre fatto notare che la WKB è definita, sul proprio sito web ufficiale, un produttore sia di acido citrico sia di sale citrico. Il sito è stato modificato e l'acido citrico è stato soppresso dall'elenco dei prodotti solo dopo il settembre 2017.
- (45) A tale riguardo, in base alle dettagliate statistiche doganali cambogiane nonché ai dati sulla produzione, sull'acquisto e sulle vendite della WKB, è evidente che essa non è mai stata coinvolta nella produzione e/o vendita di acido citrico.
- (46) Come spiegato nei considerando da (47) a (50), le operazioni della WKB in Cambogia non possono neppure essere considerate una trasformazione di lieve entità del prodotto effettuata al fine di evitare i dazi antidumping, come asserito nella domanda. Inoltre, dato che l'acido citrico e il sale citrico sono entrambi soggetti a misure antidumping, tale trasformazione di lieve entità non costituirebbe una pratica diversa dal trasbordo e l'inchiesta ha accertato che la WKB non effettua trasbordi.



2.3.3. Operazioni di assemblaggio

- (47) Secondo il considerando 12 del regolamento di apertura, qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione attraverso la Cambogia, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. La Commissione ha quindi esaminato se in Cambogia siano state effettuate operazioni di assemblaggio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, e se tali operazioni possano costituire un'elusione.
- (48) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per stabilire l'esistenza di un'elusione delle misure antidumping attraverso operazioni di assemblaggio, la Commissione deve verificare se i pezzi (materie prime) utilizzati nell'operazione di assemblaggio provenienti dai paesi soggetti a misure antidumping abbiano un valore uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi (materie prime) del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi (materie prime) non sia superiore al 25 % del costo di produzione.
- (49) Nel caso della WKB è stato rilevato che le materie prime originarie del paese soggetto a misure (cioè la RPC) non avevano un valore uguale o superiore al 60 % del valore complessivo delle materie prime usate nella produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (50) Dato che l'inchiesta ha dimostrato che il criterio del 60 % non è stato rispettato e che l'operazione di assemblaggio non può essere considerata un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, non è stato ritenuto necessario esaminare il secondo criterio del valore aggiunto del 25 % del costo di produzione.

2.3.4. Conclusione sull'elusione

- (51) Alla luce dei considerando da (29) a (50), si conclude che non è stata riscontrata alcuna prova di elusione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per quanto riguarda l'attività della WKB.
- (52) Poiché la WKB rappresenta il 100 % delle esportazioni cambogiane del prodotto oggetto dell'inchiesta verso l'Unione durante il PI, non ha potuto essere dimostrato che le misure in vigore sulle importazioni originarie della RPC vengano eluse tramite importazioni spedite dalla Cambogia.

2.4. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio ed elementi di prova dell'esistenza del dumping

- (53) Dato che dall'inchiesta è emerso che le operazioni effettuate in Cambogia non possono essere considerate un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, non è stato ritenuto necessario esaminare tali aspetti.


3. CHIUSURA DELL'INCHIESTA

- (54) Alla luce dei risultati dei considerando (51) e (52) è opportuno chiudere la presente inchiesta antielusione. La registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta disposta da regolamento di apertura dovrebbe quindi essere sospesa e detto regolamento dovrebbe essere abrogato.
- (55) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni pervenute non erano tali da modificare le suddette conclusioni.
- (56) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione al fine di stabilire se le importazioni nell'Unione di acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918 14 00 90) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 19) e spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, è chiusa.



Articolo 2

La registrazione delle importazioni da parte delle autorità doganali, disposta dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, è sospesa.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1951



DECISIONE (PESC) 2018/1237 DEL CONSIGLIO

del 12 settembre 2018

che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.
- (2) Il 12 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/392 ⁽²⁾, che ha prorogato le misure di cui alla decisione 2014/145/PESC per un ulteriore periodo di sei mesi.
- (3) In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per ulteriori sei mesi.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC e ha deciso di modificare le informazioni concernenti talune persone ed entità.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2014/145/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2019.»

Articolo 2


L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

J. BOGNER-STRAUSS

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 69 del 13.3.2018, pag. 48).

ALLEGATO


Le voci relative alle persone ed entità elencate in appresso, quali figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, sono sostituite dalle voci seguenti:

Persone:


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«4.	Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ) Denys Valentynovych BEREZOVSKYY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)	Data di nascita: 15.7.1974 Luogo di nascita: Kharkiv, RSS ucraina	Berezovskiy è stato nominato comandante della marina ucraina il 1° marzo 2014 ma ha in seguito prestato giuramento alle forze armate di Crimea, rompendo così il suo giuramento alla marina ucraina. È stato vicecomandante della flotta della Federazione russa nel Mar Nero fino all'ottobre 2015. Dal 2015 studia all'accademia militare dello Stato maggiore delle forze armate russe.	17.3.2014
11.	Andrei Aleksandrovich KLISHAS (Андрей Александрович Клишас)	Data di nascita: 9.11.1972 Luogo di nascita: Sverdlovsk	Presidente della commissione per la legislazione costituzionale e la costruzione dello Stato del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1° marzo 2014 Klishas ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. In occasione di dichiarazioni pubbliche Klishas ha cercato di giustificare un intervento militare russo in Ucraina sostenendo che "il presidente ucraino sostiene l'appello delle autorità della Crimea al presidente della Federazione russa sulla mobilitazione di un'assistenza globale a difesa dei cittadini della Crimea".	17.3.2014
14.	Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Александр Борисович Тотоонов)	Data di nascita: 3.4.1957 Luogo di nascita: Ordzhonikidze, Ossezia setentrionale	Ex presidente della Commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale della Federazione russa. Le sue funzioni di membro del Consiglio della Federazione russa si sono concluse nel settembre 2017. Dal settembre 2017 è il primo vicepresidente del parlamento dell'Ossezia settentrionale. Il 1° marzo 2014 Totoonov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.	17.3.2014
17.	Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)	Data di nascita: 30.7.1970 Luogo di nascita: San Pietroburgo (in precedenza Leningrado)	Ex vicepresidente della Duma di Stato della Federazione russa. Ha sostenuto attivamente l'uso di forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Ha personalmente condotto la dimostrazione a sostegno del ricorso alle forze armate russe in Ucraina. Ex vicepresidente e attualmente membro della Commissione "Affari esteri" della Duma di Stato della Federazione russa.	17.3.2014
22.	Dmitry Olegovich ROGOZIN (Дмитрий Олегович Рогозин)	Data di nascita: 21.12.1963 Luogo di nascita: Mosca	Ex vice primo ministro della Federazione russa. Ha chiesto pubblicamente l'annessione della Crimea.	21.3.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
28.	Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович Куликов)	Data di nascita: 1.9.1956 Luogo di nascita: Zaporozhye, (RSS ucraina)	Ex vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino. Il 26 settembre 2017, con un decreto del presidente della Federazione russa, è stato destituito da tale incarico e dal servizio militare. Dal settembre 2017 è un membro del Consiglio federale della Federazione russa in rappresentanza dell'annessa città di Sebastopoli.	21.3.2014
30.	Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ) Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV (Михайло Григорович МАЛИШЕВ)	Data di nascita: 10.10.1955 Luogo di nascita: Sinferopoli, Crimea	Presidente della commissione elettorale della Crimea. Responsabile dell'organizzazione del "referendum" in Crimea. Responsabile, in virtù del sistema russo, dell'approvazione dei risultati del referendum. In veste di presidente della commissione elettorale della Crimea, ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	21.3.2014
32.	Ten.Gen. Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK (Игорь Николаевич Турченко)	Data di nascita: 5.12.1959 Luogo di nascita: Osh, RSS kirghisa	Ex comandante di fatto delle truppe russe schierate sul terreno in Crimea annessa illegalmente (che la Russia continua a chiamare ufficialmente "milizie locali di autodifesa"). Ex vicecomandante del distretto militare meridionale. Attualmente è a capo del dipartimento della pubblica amministrazione e della sicurezza nazionale presso l'accademia militare dello Stato maggiore delle forze armate russe.	21.3.2014
47.	Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)	Data di nascita: 1.5.1983 Luogo di nascita: Khartsyzsk, regione di Donetsk	Uno dei leader dell'organizzazione ideologicamente radicale "Milizia popolare di Donbas". Ha partecipato attivamente alla conquista di vari edifici statali nella regione di Donetsk. Membro del "Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk", ex presidente e attuale membro del "Comitato del Consiglio popolare sulla politica dell'informazione e la tecnologia dell'informazione".	29.4.2014
56.	Igor Evgenyevich KAKIDZYANOV (Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ), Igor Evgenyevich KNAKIMZYANOV (Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ) Ihor Yevhenovych KNAKIMZIANOV (КАКИДЗІАНОВ) (Igor Євгенович ХАКІМЗЯНОВ (КАКІДЗЯНОВ)]	Data di nascita: 25.7.1980 Luogo di nascita: Makiivka (oblast di Donetsk)	Uno degli ex leader delle forze armate dell'auto-proclamata "Repubblica popolare di Donetsk". Scopo delle forze è "proteggere la popolazione della Repubblica popolare di Donetsk e l'integrità territoriale della Repubblica" stando a Pushylin, uno dei leader della "Repubblica popolare di Donetsk". Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	12.5.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
60.	Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)	Data di nascita: 18.3.1980 Luogo di nascita: Mikhailovka, regione di Voroshilovgrad, RSS ucraina o Yevpatoria, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletta dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Ex procuratore della cosiddetta "Repubblica di Crimea". Ha realizzato attivamente l'annessione della Crimea da parte della Russia. Attualmente vicepresidente della Commissione per la sicurezza e la lotta alla corruzione della Duma di Stato della Federazione russa.	12.5.2014
71.	Nikolay Ivanovich KOZITSYN (Николай Иванович Козицын)	Data di nascita: 20.6.1956 o 6.10.1956 Luogo di nascita: Djerzjinsk, regione di Donetsk	Comandante delle forze cosacche. Responsabile del comando dei separatisti dell'Ucraina orientale che lottano contro le forze governative ucraine. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	12.7.2014
78.	Sergei Orestovich BESEDA (Сергей Орестович Беседа)	Data di nascita: 17.5.1954	Comandante del quinto servizio dell'FSB, Servizio federale di sicurezza della Federazione russa. In qualità di alto ufficiale dell'FSB (generale colonnello), dirige un servizio che controlla le operazioni di intelligence e le attività internazionali.	25.7.2014
79.	Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/ DEGTYAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРЕВ)	Data di nascita: 10.7.1981 Luogo di nascita: Kuibyshev (Samara)	Membro della Duma di Stato. In qualità di membro della Duma ha annunciato l'inaugurazione dell'"ambasciata di fatto" della cosiddetta, non riconosciuta, "Repubblica popolare di Donetsk" a Mosca; contribuisce a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Attualmente presidente della Commissione per l'educazione fisica, lo sport e la gioventù della Duma di Stato russa.	25.7.2014
81.	Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачѐв)	Data di nascita: 23.12.1960 Luogo di nascita: Vyselki, regione di Krasnodar	Ex governatore del Krai di Krasnodar. Gli è stata conferita la medaglia "per la liberazione della Crimea" dal capo facente funzione della Repubblica autonoma di Crimea per il sostegno fornito all'annessione illegale della Crimea. In tale occasione il capo facente funzione della Repubblica autonoma di Crimea ha dichiarato che Tkachyov è stato tra i primi a manifestare il proprio sostegno alla nuova "leadership" della Crimea. Ex ministro dell'agricoltura della Federazione russa.	25.7.2014
89.	Oksana TCHIGRINA, Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (СНУГРІНА) (Оксана Александровна ЧИГРИНА)	Data di nascita: forse 23.7.1981	Ex portavoce del cosiddetto "governo" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk", ha rilasciato dichiarazioni che giustificano, tra l'altro, l'abbattimento di un aereo militare ucraino, la presa di ostaggi, le attività di combattimento dei gruppi armati illegali, che hanno portato a compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina. Ex portavoce del Servizio stampa della "Repubblica popolare di Lugansk".	30.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
102.	Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)	Data di nascita: 23.9.1976 Luogo di nascita: Mosca	Ex rappresentante di Mosca della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Nelle sue dichiarazioni ha tra l'altro affermato che le milizie sono pronte a condurre una guerriglia e che si sono impadronite di sistemi d'arma delle forze armate ucraine. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Uno degli ex leader dell'"Unione dei volontari di Donbas".	12.9.2014
117.	Aleksey Vasilevich NAUMETS (Алексей Васильевич Наумец)	Data di nascita: 11.2.1968	Maggiore Generale dell'Esercito russo. Ex comandante della 76ª divisione aviotrasportata che ha fatto parte del contingente militare russo presente in territorio ucraino, in particolare durante l'annessione illegale della Crimea. Dal 2018 vicecapo di stato maggiore delle forze aviotrasportate.	12.9.2014
120.	Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ)	Data di nascita: 29.9.1982 o 23.9.1982	In veste di ex cosiddetto "capo della commissione elettorale centrale di Lugansk" è responsabile di aver organizzato le cosiddette "elezioni" del 2 novembre 2014 nella "Repubblica popolare di Lugansk". Queste "elezioni" hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Fra l'ottobre 2015 e il dicembre 2017 cosiddetto "ministro della giustizia" della "Repubblica popolare di Lugansk". Nell'assumere e nel rivestire tali cariche e nell'organizzare le "elezioni" illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
138.	Alexandr Vasilevich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)	Data di nascita: 20.5.1972 o 30.5.1972 Luogo di nascita: Lugansk	Ex cosiddetto "ministro della giustizia" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" illegale. Presidente della "commissione elettorale centrale" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" dall'ottobre 2015. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
141.	Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна Филиппова) Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA (Катерина Володимирівна Філіппова)	Data di nascita: 20.1.1988 Luogo di nascita: Krasnoarmëisk	Ex cosiddetto "ministro della giustizia" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
146.	Zaur Raufovich ISMAILOV (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovich ISMAYILOV (Заур Рауфович ИСМАЙЛОВ)	Data di nascita: 25.7.1978 (o 23.3.1975) Luogo di nascita: Krasny Luch, Voroshilovgrad, regione di Lugansk	Ex cosiddetto "procuratore generale" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" (fino all'ottobre 2017). Attualmente svolge le funzioni di cosiddetto "ministro della giustizia" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk". Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
164.	Aleksandr Yurevich PETUKHOV / Aleksandr Yurievich PETUKHOV (Александр Юрьевич ПЕТУХОВ) Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV (Олександр Юрійович ПЕТУХОВ)	Data di nascita: 17.7.1970	Ex presidente della commissione elettorale di Sebastopoli. In tale veste ha partecipato all'organizzazione delle elezioni presidenziali russe del 18 marzo 2018 in Crimea e a Sebastopoli, illegalmente annesse, e ha in tal modo attivamente sostenuto e attuato politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	14.5.2018»

Entità:


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«3.	Cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" "Луганская народная республика" "Luganskaya narodnaya respublika"	Informazioni ufficiali: https://glava-lnr.info/ https://sovminlnr.ru/ https://nslnr.su/	La cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" è stata istituita il 27 aprile 2014. Responsabile dell'organizzazione del referendum illegale dell'11 maggio 2014. Dichiarazione d'indipendenza proclamata il 12 maggio 2014. Il 22 maggio 2014 le cosiddette "Repubbliche popolari" di Donetsk e Lugansk hanno creato il cosiddetto "Stato federale di Novorossiya". Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di membri dell'"Esercito del sud-est" separatista e di altri gruppi separatisti armati illegali e pertanto compromette la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.	25.7.2014
4.	Cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" "Донецкая народная республика" "Donétskaya narodnaya respúblika"	Informazioni ufficiali: http://dnr-online.ru/ http://av-zakharchenko.su/ http://smdnr.ru/ https://dnrsovet.su/	La cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" è stata proclamata il 7 aprile 2014. Responsabile dell'organizzazione del referendum illegale dell'11 maggio 2014. Dichiarazione d'indipendenza proclamata il 12 maggio 2014. Il 24 maggio 2014 le cosiddette "Repubbliche popolari" di Donetsk e Lugansk hanno firmato un accordo sulla creazione del cosiddetto "Stato federale di Novorossiya".	25.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Questo è in violazione del diritto costituzionale ucraino e, di conseguenza, del diritto internazionale e pertanto compromette l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di membri di gruppi separatisti armati illegali, minacciando pertanto la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.	
6.	Unione internazionale delle Associazioni pubbliche "Grande esercito del Don" Международный Союз Общественных Объединений "Всеукраинское Войско Донское"	Informazioni ufficiali: http://xn-80aaa ajfszd7a3b0e.xn-p1ai/ Numero di telefono: +7-8-908-178-65-57 Media sociali: Guardia nazionale cosacca http://vk.com/kazak_nac_guard Indirizzo: 346465 Russia Rostov Region, October (C) District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1 Secondo indirizzo: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don	Il "Grande esercito del Don" ha istituito la "Guardia nazionale cosacca", responsabile della lotta contro le forze governative ucraine in Ucraina orientale, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché minacciando la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Associata a Nikolay KOZITSYN, comandante delle forze cosacche e responsabile del comando dei separatisti in Ucraina orientale che combattono contro le forze governative ucraine.	25.7.2014
7.	"Sobol" "Соболь"	Informazioni ufficiali: http://soboli.net Media sociali: http://vk.com/sobolipress Numero di telefono: (0652) 60-23-93 Indirizzo di posta elettronica: SoboliPress@gmail.com Indirizzo: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (zona stazione autobus "Centrale").	Organizzazione paramilitare radicale, responsabile di sostenere apertamente l'uso della forza per porre fine al controllo ucraino sulla Crimea, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Responsabile dell'addestramento dei separatisti alla lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale e costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.	25.7.2014
8.	Cosiddetta "Guardia di Lugansk" "Луганская гвардия"	Media sociali e altre informazioni: https://vk.com/luguard http://vk.com/club68692201 https://vk.com/luguardnews	Milizia di autodifesa di Lugansk, responsabile dell'addestramento dei separatisti alla lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Associata a German PROPOKIV, leader attivo responsabile della partecipazione all'occupazione dell'edificio dell'ufficio regionale di Lugansk del Servizio di sicurezza ucraino che ha registrato un videomessaggio rivolto al presidente Putin e alla Russia dall'edificio occupato.	25.7.2014
9.	Cosiddetto "Esercito del sud-est" "Армии Юго-Востока"	http://lugansk-online.info/statements Media sociali: http://vk.com/luganksbu	Gruppo separatista armato illegale, ritenuto uno dei più importanti in Ucraina orientale. Responsabile dell'occupazione dell'edificio del servizio di sicurezza nella regione di Lugansk. Associato a Valeriy BOLOTOV, che è stato inserito in elenco come uno dei leader del gruppo.	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Associato a Vasył NIKITIN, responsabile delle attività "governative" separatiste del cosiddetto "governo della Repubblica popolare di Lugansk".	
10.	Cosiddetta "Milizia popolare di Donbas" "Народное ополчение Донбасса"	Media sociali: http://vk.com/polkdonbassa + 38-099-445-63-78; + 38-063-688-60-01; + 38-067-145-14-99; + 38-094-912-96-60; + 38-062-213-26-60 Indirizzo di posta elettronica: voenkom.dnr@mail.ru mobilisation@novorossia.co polkdonbassa@mail.ru Telefono volontari in Russia: + 7 (926) 428-99-51 + 7 (967) 171-27-09 o indirizzo di posta elettronica: novoross24@mail.ru Indirizzo: Donetsk. Prospect Zasyadko.13	Gruppo separatista armato illegale, responsabile della lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, che costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Fra l'altro, il gruppo militante ha assunto il controllo di vari edifici amministrativi in Ucraina orientale a inizio aprile 2014, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. È associata a Pavel Gubarev, responsabile dell'occupazione dell'edificio dell'amministrazione regionale a Donetsk con forze filorusse e autoproclamatosi "governatore del popolo".	25.7.2014
11.	"Battaglione Vostok" "Батальон Восток"	Media sociali: http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas http://patriot-donetsk.ru/ info.patriot.donbassa@gmail.com	Gruppo separatista armato illegale, ritenuto uno dei più importanti in Ucraina orientale. Responsabile della lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Ha partecipato attivamente alle operazioni militari che hanno portato all'occupazione dell'aeroporto di Donetsk. Parte del cosiddetto "1° Corpo d'Armata" delle forze armate della "Repubblica popolare di Donetsk".	25.7.2014
16.	Impresa a partecipazione statale federale "Sanatorium Nizhnyaya Oreanda" facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (già resort "Nizhnyaya Oreanda" Санаторий "Нижняя Орелнда")	Resort "Nizhnyaya Oreanda", 298658, Yalta, Oreanda (298658, г.Ялта, пгт. Орелнда, Санаторий "Нижняя Орелнда")	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 21 marzo 2014 il "Presidium del Parlamento di Crimea" ha adottato la decisione n. 1767-6/14 "sulle questioni relative alla creazione dell'Associazione degli istituti di cura e dei centri di villeggiatura", in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al resort "Nizhnyaya Oreanda" a nome della "Repubblica di Crimea". L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle "autorità" della Crimea. Nuovamente registrata il 9 ottobre 2014 come impresa semi-statale federale "Sanatorium Nizhnyaya Oreanda" facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ 'НИЖНЯЯ ОРЕАНДА' УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
17.	Impresa della Repubblica di Crimea "Distilleria di Azov" Крымское республиканское предприятие "Азовский ликёро-водочный завод" Azovsky likerovodochny zavod	40 Zeleznodorozhnaya str., 296178 Azovskoye, Jankoysky district (Джанкойский район, 296178 пгт. Азовское, ул. Железнодорожная, 40) codice: 01271681	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il "Presidium del Parlamento di Crimea" ha adottato la decisione n. 1991-6/14 "sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della 'Repubblica di Crimea'" del 26 marzo 2014 "sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della 'Repubblica di Crimea'", in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti alla "Azovsky likerovodochny zavod" a nome della "Repubblica di Crimea". L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle "autorità" della Crimea. Procedura fallimentare in corso.	25.7.2014
21.	JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны 'Алмаз — Антей'" (alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО "Алмаз — Антей";)	41 ul.Vereiskaya street, Mosca 121471, Federazione russa; Sito web:almaz-antey.ru; Indirizzo di posta elettronica: antey@almaz-antey.ru	Almaz-Antey è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antey contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina.	30.7.2014
24.	Repubblica di Donetsk (Organizzazione pubblica) Донецкая республика	Informazioni ufficiali: http://oddr.info/	"Organizzazione" pubblica che ha presentato candidati alle cosiddette "elezioni" della cosiddetta "Repubblica popolare di Donetsk" del 2 novembre 2014. Queste "elezioni" violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Nel partecipare formalmente alle "elezioni" illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina. Ne è a capo Alexander ZAKHARCHENKO ed è stata fondata da Andriy PURGIN.	29.11.2014
25.	Pace per la regione di Lugansk (Mir Luganschine) Мир Луганщине	https://mir-lug.info/	"Organizzazione" pubblica che ha presentato candidati alle cosiddette "elezioni" della cosiddetta "Repubblica popolare di Lugansk" del 2 novembre 2014. Queste "elezioni" violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Nel partecipare formalmente alle "elezioni" illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
28.	Unione economica di Lugansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) Луганский экономический союз	Informazioni ufficiali: https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/	“Organizzazione sociale” che ha presentato candidati alle cosiddette “elezioni” illegali della cosiddetta “Repubblica popolare di Lugansk” del 2 novembre 2014. Ha designato un candidato, Oleg AKIMOV, per il posto di “capo” della cosiddetta “Repubblica popolare di Luhansk”. Queste “elezioni” violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Nel partecipare formalmente alle “elezioni” illegali ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
30.	Battaglione Sparta Батальон “Спарта”		Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e destabilizzano ulteriormente l'Ucraina. Parte del cosiddetto “1° Corpo d'Armata” della “Repubblica popolare di Donetsk”. Indicato come unità militare 08806. Nel novembre 2017 l'unità è stata intitolata al comandante militare separatista assassinato Arsen Pavlov (alias Motorola).	16.2.2015
33.	Prizrak brigade Бригада “Призрак”	mail@prizrak.info Tel: 8985 130 9920	Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e destabilizzano ulteriormente l'Ucraina. Parte del cosiddetto “2° Corpo d'Armata” della “Repubblica popolare di Lugansk”. Indicato anche come 14° battaglione fucilieri motorizzato.	16.2.2015»

18CE1952



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1238 DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2018**

**che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) L'8 agosto 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006) ha modificato l'inserimento nell'elenco di un'entità soggetta a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.




ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, la voce 71 della rubrica «B. Entità» è sostituita dalla seguente:

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
«71.	PRO-GAIN GROUP CORPORATION			30.3.2018	Società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC.»

18CE1953



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1239 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2018****che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011 stabilisce che per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini possono utilizzare soltanto moduli conformi ai modelli figuranti nel suo allegato III.
- (2) I moduli di dichiarazione di sostegno contengono una dichiarazione di riservatezza che fornisce informazioni sul modo in cui i dati personali dei firmatari possono essere trattati e quali sono i diritti dei firmatari in qualità di interessati. La dichiarazione di riservatezza fa riferimento alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che è stata abrogata.
- (3) La direttiva 95/46/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/679 ⁽³⁾. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica dal 25 maggio 2018.
- (4) L'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 stabilisce le informazioni che il titolare del trattamento fornisce all'interessato in caso di raccolta dei suoi dati personali, nel momento in cui essi sono ottenuti. Tali informazioni dovrebbero d'ora in poi essere fornite nella dichiarazione di riservatezza presente nel modulo di dichiarazione di sostegno.
- (5) A norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2016/679, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE si intendono fatti al regolamento (UE) 2016/679. Per motivi di chiarezza, di certezza del diritto e di trasparenza, è auspicabile aggiornare il riferimento contenuto nella dichiarazione di riservatezza.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011.
- (7) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GUL 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 008 del 12.1.2001, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 211/2011 è così modificato:

- 1) il testo della dichiarazione di riservatezza di cui al modulo di dichiarazione di sostegno alla fine della parte A è sostituito dal seguente:

«Dichiarazione di riservatezza: in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere agli organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

I dati sono conservati dagli organizzatori per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, o di un mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione, a seconda della data più prossima. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per una settimana al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

Gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti in tale modulo.

Le informazioni di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili all'indirizzo <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=it>»;

- 2) il testo della dichiarazione di riservatezza di cui al modulo di dichiarazione di sostegno alla fine della parte B è sostituito dal seguente:

«Dichiarazione di riservatezza: in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere agli organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

I dati sono conservati dagli organizzatori per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, o di un mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione, a seconda della data più prossima. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per una settimana al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

Gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti in tale modulo.

Le informazioni di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili all'indirizzo <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=it>».



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1954

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-087) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 1 1 0 8 *

€ 6,00

